


OGGETTO: SERVIZIO (CIG 9609300537) DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ED ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI, OLTRE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI AL MANTENIMENTO IN SERVIZIO DI DETTI IMPIANTI - PERIODO 2023-2026:

- APPROVAZIONE DEL PROGETTO, REDATTO AI SENSI DELL'ART.23, COMMI 14 E 15, DEL D.LGS. 50/2016;**
- CAPITOLATO SPECIALE - parte generale.**



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE GENERALE

2023	Responsabile del Procedimento: Progettista del Servizio:	Arch. Maurizio Ostini Dott. Agr. Giancarlo Premoli	ALLEGATO 02
-------------	---	---	--------------------



Settore Opere Pubbliche

PREMESSA

Il presente documento contiene la disciplina attuativa generale di un appalto di servizi. Il Servizio in argomento riguarda la manutenzione programmata ordinaria e sistematica degli impianti elevatori ed ascensori degli edifici comunali (**servizio**) oltrechè piccoli interventi di manutenzione straordinaria per il mantenimento del servizio (**lavori**), per il periodo ricompreso tra il 27 (ventisette) marzo 2023 ed il 27 (ventisette) marzo 2026.

Il predetto appalto pluriennale redatto dallo scrivente settore, abbraccia un lasso di temporale maggiore di quelli sino a qui succedutisi e giova di una dotazione economica volta ad assicurare una maggiore rapidità nell'effettuazione degli interventi manutentivi generati da guasti.

La precedente sintetica descrizione evidenzia da subito come i compensi per l'espletamento del servizio saranno costituiti da una quota determinata e descritta nella documentazione tecnica di corredo all'espletamento della procedura di evidenza pubblica (salvo comunque modifiche alla situazione di fatto/rifacimento/dismissione di alcuni impianti) le cui incidenze sul compenso generale verranno comunque riferite ai costi risultanti dall'espletamento della gara e da una parte variabile e non immediatamente individuabile di lavori, in funzione degli interventi necessari al mero mantenimento in servizio degli impianti.

L'evidenziata parte variabile dell'importo a base d'asta ne determina, per la propria quota parte, l'inquadramento quale Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, del D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, sul quale basare l'affidamento dei singoli contratti attuativi riguardanti l'esecuzione delle prestazioni ivi dedotte entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo Accordo.

Ai fini del presente Capitolato Speciale d'Appalto si intende per:

- Codice: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
- Legge Fondamentale: la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (per le parti non soppresse ancora in vigore);
- Testo Unico sulla sicurezza: D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;

- Regolamento: il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, approvato con DPR 05 ottobre 2010, n. 207 (per le parti non soppresse ancora in vigore);
- Capitolato Generale: il Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per le parti non soppresse ancora in vigore);
- Legge 3 agosto 2007, n. 123: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

DEFINIZIONI

- Stazione Appaltante, Amministrazione o Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- Operatore economico aggiudicatario, Appaltatore: soggetto titolare del contratto d'appalto;
- Responsabile del Procedimento: il Responsabile Unico del Procedimento come indicato dall'articolo 31, del Codice;
- Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Testo Unico sulla sicurezza; nel campo di applicazione del Codice, e successive modificazioni;
- Direttore dei Lavori: il tecnico incaricato della Direzione Lavori e responsabile della medesima;
- Direttore Operativo: gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori o servizio nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare, oppure effettuazione dei servizi, siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.
- Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro e dall'impresa esecutrice, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, del Testo Unico sulla sicurezza.



Settore Opere Pubbliche

- Contratto attuativo: specifico contratto dell'appalto basato sull'Accordo Quadro di riferimento.

CAPO I

NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Appalto disciplina l'esecuzione di tutte le prestazioni connesse al seguente
“: **SERVIZIO (CIG 9609300537) DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ED ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI, OLTRE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI AL MANTENIMENTO IN SERVIZIO DI DETTI IMPIANTI - PERIODO 2023-2026:**

- **APPROVAZIONE DEL PROGETTO, REDATTO AI SENSI DELL'ART.23, COMMI 14 E 15, DEL D.LGS. 50/2016;**
- **CAPITOLATO SPECIALE - parte generale.**

Relativamente a prestazioni inerenti i seguenti tipi e sottotipi:

Tipo: interventi di soccorso con servizio di reperibilità (24h/24h x 365 gg/anno)

Tipo: interventi di manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva; (servizi urgenti)

Tipo: manutenzione volta al mantenimento in servizio degli impianti; (Servizi la cui tempistica di esecuzione deve essere comunicata al più presto alla stazione appaltante).

Tipo: interventi di manutenzione ordinaria così come discendenti dai disposti normativi e dalle frequenze fissate nella documentazione di gara; (servizio per attività manutentive programmate)

Tipo: interventi di manutenzione straordinaria a seguito di guasti con conseguenti attività straordinarie di riparazione impianti per la loro

messa in servizio, che verranno di volta in volta, a seconda degli accadimenti, organizzati con la stesura ed approvazione di specifici progetti oltrechè dell'individuazione della specifica copertura finanziaria ad oggi non prevedibile con la presente gara; (lavori non programmabili)

Le tempistiche per l'esecuzione di detti servizi sono descritte al successivo art. 18 del presente Capitolato.

Sono comprese quelle attività che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente eseguire a tutela della pubblica incolumità, su immobili di proprietà privata, per conto terzi.

Il presente Capitolato ha, quindi, la finalità di regolamentare sia lo svolgimento del servizio di manutenzione controllata e sistemica oltrechè programmata e gli appalti di lavori basati sull'accordo quadro (contratti attuativi) che verranno assegnati all'operatore economico individuato con la quota parte economica relativa agli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti degli edifici ed aree di cui agli specifici elenchi allegati per tipologia al presente appalto.

Nell'ambito di specifici interventi di manutenzione previsti anche nei contratti attuativi, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di conformità, di cui all'art. 7, del D.M. 37/2008.

All'interno del presente Capitolato sono in particolare contenuti:

- la durata del Contratto
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere appaltati gli specifici contratti attuativi.

Sono pertanto oggetto del Contratto:

- la disciplina normativa ed economica degli specifici contratti attuativi;
- la tipologia di prestazioni affidabili.

Art. 2

DESCRIZIONE INDICATIVA DEGLI INTERVENTI RICHIESTI

Le prestazioni che formano oggetto dell'appalto, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dell'esecuzione, possono riassumersi come appresso relative a:

- Fornitura di mano d'opera per Interventi di MANUTENZIONE CONTROLLATA SISTEMATICA (MCS) agli impianti ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi, montascale e servo scale, che consiste nel verificare metodicamente l'intero impianto secondo un programma proposto dall'appaltatore ed approvato dal DL, comprendente interventi di MANUTENZIONE PROGRAMMATA per il controllo e la revisione degli impianti, con cadenza MENSILE, TRIMESTRALE O SEMESTRALE regolare, sulla base delle disposizioni del presente progetto, del presente capitolato o norme tecniche, dell'elenco prezzi e del Computo Metrico;
- Fornitura di materiale
- Noleggi e trasporti
- Piccoli interventi di manutenzione straordinaria;
- Interventi di soccorso con servizio di reperibilità 24h/24h x 365 giorni anno;
- Interventi di manutenzione ordinaria, con carattere d'urgenza, su richiesta dell'Amministrazione appaltante (su chiamata).
- Interventi di manutenzione straordinaria previo invio di lettera commerciale avente valenza di accordo attuativo, previa individuazione dei costi.

In considerazione della tipologia e del numero dei siti oggetto dell'appalto non vi sono elaborati grafici allegati al contratto. Nel caso si renda necessaria la loro disponibilità si farà riferimento a quanto esistente negli archivi comunali od agli elaborati risultanti dai rilievi, verifiche prove ed indagini previsti tra le opere da eseguire.

Prima di effettuare gli interventi di controllo e revisione programmati, l'Appaltatore dovrà darne preventiva comunicazione al Direttore dell'esecuzione o collaboratore (Direttore Operativo), indicando il giorno in cui verranno eseguiti, in accordo anche con i responsabili delle singole strutture.

L'appaltatore ed i suoi eventuali subappaltatori sono tenuti a fornire tutte le prestazioni che gli venissero richieste, sempre che, a giudizio della Direzione dell'esecuzione, non risultino già comprese in altri separati appalti.

Nell'esecuzione delle prestazioni pertinenti al presente appalto, sono a carico dell'appaltatore tutte le opere provvisorie necessarie per la sicurezza delle persone e delle proprietà, sia pubbliche che private.

Sono compresi nel contratto tutti i servizi, le forniture strumentali a concretizzare gli interventi previsti nel computo metrico e delle prestazioni manutentive ordinarie oltrechè contratti attuativi con gli eventuali lavori, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato.

L'esecuzione del servizio e dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'operatore economico deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374, del codice civile; L'Aggiudicatario dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi di cui all'art. 1 del presente Capitolato, e comunque quelli richiesti dalla Stazione Appaltante, per mantenere in efficienza ed in sicurezza il Patrimonio impiantistico Comunale.

L'Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata del Contratto.

Art. 3

VALORE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO – INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI UNITARI DA APPLICARE

Il valore del contratto è desumibile dall'allegato n° 1, "Relazione generale", nella quale sono indicati gli importi massimi relativi.

L'importo complessivo degli interventi per il servizio in MCS è desumibile dall'allegato computo metrico prestazionale diviso per impianto, mentre i singoli contratti attuativi non sono quantificabili in modo puntuale in quanto gli interventi saranno effettuati di volta in volta e secondo le necessità e le richieste della Stazione Appaltante e compensati sulla base dei prezzi unitari desumibili dai progetti che verranno di volta in volta approvati.

L'individuazione dei prezzi unitari deve avvenire per il servizio di manutenzione ordinaria secondo computo metrico ed elenco prezzi allegato, mentre per i piccoli lavori di manutenzione straordinaria e ai fini progettuali e contabili nell'ambito dei singoli contratti attuativi per gli interventi straordinari, avverrà ricercando i prezzi unitari stessi

in base all'ordine di elencazione dei prezzi, sotto riportato ovvero dal numero 1 al numero 2 (ad esempio, il prezzo unitario X -verrà dapprima ricercato nel prezzo 1; se non presente nello stesso verrà ricercato nel prezzo 2). Qualora il prezzo non fosse presente in nessuno dei prezzi verrà concordato un nuovo prezzo, facendo comunque riferimento, per a quante più possibili sotto componenti in questi eventualmente contenute.

- Prezzoario 1

Listino Prezzi Impianti Tecnologici DEI edizione II° semestre 2022

- Prezzoario 2

Prezzoario Regionale delle Opere Pubbliche - Edizione 2023 – Approvato con delibera di Giunta Regionale (della Lombardia);

Si chiarisce che il ribasso offerto è da applicare a tutti i prezzi contenuti nei prezziari, relativi sia a manodopera, sia a materiali, noli, opere compiute, ecc.

I prezzi unitari contenuti nei suddetti prezziari rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto in particolare della parte Accordo Quadro.

L'importo dei lavori dei vari contratti attuativi sarà desumibile da una stima che verrà consegnata all'Appaltatore.

Gli interventi saranno effettuati di volta in volta secondo le disposizioni della Stazione Appaltante.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile, ai sensi di quanto di seguito disposto del dal presente capitolato speciale.

L'esecuzione del servizio e dei lavori prevede, di norma, la contemporanea presenza degli utilizzatori dei fabbricati e dei beni mobili in questi contenuti; in tal caso nessuna pretesa di maggior compenso potrà essere avanzata dall'Impresa che dovrà prestare ogni cura per evitare danni a persone o cose.

Lo sconto offerto non verrà applicato all'importo relativo agli oneri della sicurezza determinati di volta in volta nei singoli contratti attuativi, ai sensi dell'articolo 26, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Lo sconto offerto (univoco) a base di gara verrà applicato sia alla quota del contratto riguardante i servizi o MCS e manutenzione ordinaria, sia alla quota riguardante i

contratti attuativi della parte Accordo quadro di volta in volta progettati e computati secondo i listini succitati; tutti i prezzi a cui applicare lo sconto si devono intendere al netto degli oneri della sicurezza.

Art. 4

ELENCO DEGLI IMPIANTI CON INDICAZIONE DEGLI STABILI COMUNALI E DEI RELATIVI RAGGRUPPAMENTI

Gli stabili sono suddivisi in raggruppamenti ed elencati nel seguente prospetto, che ha valore indicativo.

Pertanto i suddetti raggruppamenti non potranno costituire titolo per gli appaltatori per avanzare ragioni o riserve qualsivoglia per eventuali omissioni od erronee indicazioni dovendo le opere essere eseguite, a norma del Capitolato Speciale – Norme Tecniche oltre all'Elenco Prezzi, in qualunque stabile o locale si debba provvedere.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di stralciare dall'elenco degli stabili compresi nell'appalto taluni di essi, qualunque ne sia l'importanza o il numero, nonché di aggiungervi quelli che le pervenissero in possesso od in uso o che fossero costruiti nel periodo dell'appalto o quelli ai quali il Comune stesso dovesse provvedere quale autorità, anche per conto di terzi: ciò senza obbligo di indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali. L'Amministrazione potrà modificare anche la periodicità di controlli per singolo impianto sia in aumento che diminuendo, senza che ciò obblighi ad indennizzo l'amministrazione o al riconoscimento dei canoni per le prestazioni non eseguite.

ELENCO DEGLI IMPIANTI FACENTI PARTE DEL RAGGRUPPAMENTO "H":

A RAGGRUPPAMENTO "A" - IMMOBILI PER SEDI UFFICI COMUNALI - UFFICI COMUNALI DECENTRATI – SEDI URP DECENTRATE - CENTRI CIVICI (già sedi dei consigli di circoscrizione)

Uffici Comunali - Sedi Consigli di Circoscrizione (già COMPARTO nr. 1)

- A.a.1 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MUNICIPIO, U.T.C. - I/2859
- A.a.2 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MUNICIPIO, ANAGRAFE 2 – HY 323/20
- A.a.5 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MUNICIPIO, SEGRETERIA GENERALE - 4112182
- A.a.6 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MUNICIPIO, ARCHIVIO
- A.a.7 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MUNICIPIO, SETTORE RETI – 6070

- A.a.8 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MUNICIPIO, PIATTAFORMA ELEVATRICE INGRESSO ANAGRAFE
- A.a.9 IMPIANTO SERVOSCALA UBICATO PRESSO: MUNICIPIO, INSTALLATO LATO INGRESSO DI VIA BERTINELLI
- A.a.10 IMPIANTO UBICATO PRESSO: UFFICI COM.LI DI VIA ODESCALCHI, S. PIETRO IN ATRIO - 7009
- A.a.11 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MUNICIPIO, C.E.D – CO319
- A.b.1 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE NR. 1, ALBATE, CASCINA MASSÈ – PIATTAFORMA 79201
- A.b.2 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE NR. 1, ALBATE, CASCINA MASSÈ - 85
- A.b.3 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE NR. 6, COMO BORGHI, VIA GRANDI – ASCENSORE 33929
- A.b.4 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CENTRO CIVICO DI PRESTINO (sede staccata URP di CAMERLATA) – PIATTAFORMA OV 99241259

B RAGGRUPPAMENTO "B" - EDIFICI SCOLASTICI

B.a *Scuole Materne Comunali (scuola dell'infanzia - già COMPARTO nr. 3) comprese le relative mense scolastiche*

- B.a.1 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA INFANZIA (MATERNA) "RASCHI", VIA ROSSELLI – CO/1240/86
- B.a.2 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA INFANZIA (MATERNA) DI VIA NICOLODI – MONTACARICHI 877
- B.a.3 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA INFANZIA (MATERNA) DI VIA SALITA CAPUCCINI - MONTACARICHI
- B.a.4 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA INFANZIA (MATERNA) DI VIA MAJOCCHI-LORA – MONTACARICHI 54NF2500
- B.a.5 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA INFANZIA (MATERNA) DI VIA VARESINA - 120884
- B.a.6 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA INFANZIA (MATERNA) DI VIA BRIANTEA - 98/100002/CO

B.b *Scuole Elementari Comunali (scuola primaria - già COMPARTO nr. 4) comprese le relative mense scolastiche*

- B.b.1 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI VIA ACQUANEGRA – CO/4458
- B.b.2 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI MOGNANO – CO/4475
- B.b.3 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI VIA MONTELUNGO - MONTACARICHI

- B.b.4 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI VIA GIUSSANI – CO/4457
- B.b.5 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI VIA FIUME – CO/25412/04/12
- B.b.6 IMPIANTO SERVOSCALA UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI VIA VIGANÒ - SERVOASCALE
- B.b.7 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI VIA PERTI – V7207
- B.b.8 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI VIA NICOLODI – PIATTAFORMA OV99233606
- B.b.9 IMPIANTO SERVOSCALA UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI VIA NICOLODI
- B.b.10 IMPIANTO SERVOSCALA UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI VIA SINIGAGLIA
- B.b.11 IMPIANTO SERVOSCALA UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI VIA FIUME
- B.b.12 IMPIANTO SERVOSCALA UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI VIA ISONZO

B.c Scuole Medie Inferiori Comunali (scuola secondaria di primo grado - già COMPARTO nr. 5) comprese le relative mense scolastiche

- B.c.1 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) DI SAGNINO, VIA DELEDDA - 82296
- B.c.2 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) DI VIA CUZZI - 339
- B.c.3 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) DI VIA BRAMBILLA - 15057
- B.c.4 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) "PARINI" DI VIA GRAMSCI – 82318
- B.c.5 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) "PARINI" DI VIA GRAMSCI – SERVOSCALA
- B.c.6 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) "G. MASSINA", VIA INTERLEGNO 15675
- B.c.7 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) "MARCONI" DI ALBATE, PIAZZA IV NOVEMBRE - 5811
- B.c.8 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) DI LORA, VIA SPALLANZANI - BM6039
- B.c.9 IMPIANTO SERVOSCALA UBICATO PRESSO: SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) "PUBLIO VIRGILIO MARONE" DI VIA MAGENTA
- B.c.10 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) UGO FOSCOLO, via Borgovico - 82270

B.c.11 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) "ALDO MORO" DI VIA PICCHI PIATTAFORMA 207439

B.c.12 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) "PARINI" DI VIA GRAMSCI – SERVOSCALA INTERO EDIFICIO V65 14163

B.d Asili Nido (già COMPARTO nr. 11)

B.d.1 IMPIANTO MONTAVIVANDE UBICATO PRESSO: ASILO NIDO DI VIA SEGANTINI - 1798

B.d.2 IMPIANTO UBICATO PRESSO: ASILO NIDO DI VIA LONGHENA - CO-3982

B.d.3 IMPIANTO UBICATO PRESSO: ASILO NIDO DI VIA DI LORA - 1715/84

B.d.4 IMPIANTO UBICATO PRESSO: ASILO NIDO "CONSULTORIO" DI VIA ITALIA LIBERA - 120844

B.d.5 IMPIANTO UBICATO PRESSO: ASILO NIDO DI VIA ITALIA LIBERA - MONTAVIVANDE

B.d.6 IMPIANTO UBICATO PRESSO: ASILO NIDO DI VIA ITALIA LIBERA – MONTAVIVANDE

C RAGGRUPPAMENTO "C" - EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, TURISTICO - MONUMENTI E MUSEI

Monumenti, Musei, Biblioteca, Pinacoteca, Strutture Turistiche Congressuali (GIÀ COMPARTO NR. 7)

C.1 IMPIANTO UBICATO PRESSO: TEMPIO VOLTIANO 340 -CO23217/11/2004

C.2 IMPIANTO UBICATO PRESSO: BROLETTO I-4490-A-15

C.3 IMPIANTO UBICATO PRESSO: BIBLIOTECA, PUBBLICO – I4646-A-18

C.4 IMPIANTO UBICATO PRESSO: BIBLIOTECA, MONTACARICHI 1 - 415

C.5 IMPIANTO UBICATO PRESSO: BIBLIOTECA, MONTACARICHI 2 - 415

C.6 IMPIANTO UBICATO PRESSO: BIBLIOTECA, TORRE LIBRARIA - 6413

C.7 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MUSEO CIVICO – I/2000-A-97

C.8 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MUSEO CIVICO - 1230/86

C.9 IMPIANTO UBICATO PRESSO: PINACOTECA, PALAZZO VOLPI - 2827/84

C.10 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CHIOSTRINO DI S. EUFEMIA – 1040

C.11 IMPIANTO UBICATO PRESSO: PORTA PRETORIA VIA C. CANTU' PIATTAFORMA 150036

D RAGGRUPPAMENTO "D" - CASE D'ABITAZIONE COMUNALI

Case di Abitazione Comunali (già COMPARTO nr. 8)

D.1 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CASE COMUNALI DI VIA POLANO – E8221

D.2 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CASE COMUNALI DI VIA TORNIO - 4371

- D.3 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CASE COMUNALI VIA COLLI, ALBATE - 4773
- D.4 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CASE COMUNALI DI VIA CASTELLINI / DE CRISTOFORIS - H17180
- D.5 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CASE COMUNALI DI VIA CASTELLINI / DE CRISTOFORIS - H17181

E RAGGRUPPAMENTO "E" - CIMITERI COMUNALI - BAGNI PUBBLICI - LAVatoi E GABINETTI PUBBLICI

Cimiteri Comunali (già COMPARTO nr. 9)

- E.1 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CIMITERO MAGGIORE - 60959
- E.2 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CIMITERO MONUMENTALE, MONTAFERETRI - 1061
- E.3 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CIMITERO DI MONTE OLIMPINO – 2415
- E.4 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CIMITERO DI MONTE OLIMPINO – I/4456-K-14

G RAGGRUPPAMENTO "G" - MERCATO GENERALE ANNONARIO - EDIFICI VARI E CON FUNZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE

Stabili adibiti a servizi vari e in affitto - Centri con funzione sociale e di accoglienza (già COMPARTO nr. 2)

- G.1 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "OASI" DI VIA NEGRETTI - 4425
- G.2 IMPIANTO SERVOSCALA UBICATO PRESSO: LA CASERMA DEI CARABINIERI DI ALBATE - P.ZZA IV NOVEMBRE 3007
- G.3 IMPIANTO UBICATO PRESSO: C.D.D. (C.S.E.) DI VIA DEL DOSS – MONTAVIVANDE 120870
- G.4 IMPIANTO SERVOSCALA UBICATO PRESSO: C.D.D. (C.S.E.) DI VIA DEL DOSS 2911
- G.5 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CENTRO DI ACCOGLIENZA VIA SACCO E VANZETTI- 05647/01
- G.6 IMPIANTO UBICATO PRESSO: COMUNITA' "IL PUZZLE" - via Vertua Gentile/via Tibaldi – PIATTAFORMA 2806
- G.7 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MERCATO COPERTO NUOVO PADIGLIONE - via Sirtori/Via Mentana – ASCENSORE 82302

ART. 5

EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO - FACOLTA' DI PROROGA

L'appalto di servizio avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto o dalla consegna in via d'urgenza del primo contratto attuativo, e avrà validità triennale.

La sola quota parte agli interventi straordinari per il mantenimento in servizio degli impianti, troverà conclusione ad avvenuto raggiungimento del valore massimo dell'Accordo quadro mediante l'affidamento complessivo dei singoli contratti attuativi.

Per durata dell'appalto si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può affidare i singoli contratti attuativi. Pertanto i contratti attuativi potranno concludersi anche successivamente alla data di scadenza del triennio.

A tal fine la Stazione Appaltante, valuta il possesso in capo all'operatore economico firmatario del presente accordo delle categorie richieste in relazione alle prestazioni dedotte nel contratto attuativo da affidare.

Le attività di manutenzione ordinaria e sistemica dovranno essere iniziate immediatamente dopo l'aggiudicazione della gara d'appalto, anche nelle more della stipulazione del contratto d'appalto in forma anticipata e in via d'urgenza, in modo da evitare interruzioni e disservizi.

L'appalto per la manutenzione suddetta ha la durata di mesi 36 (trentasei), prorogabile di ulteriori 6 mesi.

Nei termini di legge, la Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare ulteriori prestazioni, dalla scadenza del periodo contrattuale nelle more del perfezionamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti, alle medesime condizioni contrattuali, previa assunzione di apposito impegno di spesa

ART. 7

CATEGORIE DEI LAVORI

AMMONTARE DELL'APPALTO

Trattandosi di servizi e lavori interessanti edifici di proprietà della Stazione Appaltante o da essa usufruiti e/o comunque in manutenzione/gestione, i Servizi e gli eventuali lavori rientranti nei piccoli interventi di manutenzione straordinaria contemplati dal

presente Capitolato sono ricompresi nelle categorie e classifiche indicate nella relazione di progetto in riferimento ai singoli lotti. La categoria prevalente per la quota riguardante i lavori di manutenzione straordinaria che verranno affidati rientra comunque nella classificazione OS4.

Per la quota servizi di manutenzione ordinaria e sistemica MCS l'operatore dovrà dimostrare i requisiti di cui all'art. 83 commi 1, 3,4 e 6 del D.Lgs. 50/2016 ed s.m.i., in particolare:

1. Abilitazione di cui all'articolo 1 comma 2 lettera f) del DM 37/08 ed s.m.i.
"Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simil" oltrechè alle lettere a) e b) dello stesso art. 1 comma 2 del DM 37/08;
2. Avere nel proprio organico almeno tre dipendenti, o superiori, in possesso del Patentino prefettizio riguardante l'abilitazione alla manutenzione degli ascensori e montacarichi di cui alla Legge 24/10/1942 n. 1415;
3. Dimostrazione con certificazione di aver svolto almeno n. 3 (tre) servizi analoghi, negli ultimi cinque anni con affidamento per un importo annuo pari o superiore 83.258,33 € (quale quota annua prevista per il presente servizio manutentivo MCS) per servizio affidato e certificato.

Si specifica che potranno essere commissionati interventi ricadenti in categorie di lavoro che richiedono il rilascio della certificazione di cui al decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ammontare dei servizi di manutenzione ordinaria MCS e dei possibili interventi di manutenzione straordinaria sono:

CPV	Designazione dei servizi di cui si compone l'appalto	Categoria SOA		Totali
			In Euro	In Euro
50750000-7	Servizi di manutenzione di ascensori	Servizi Analoghi	200.000,00	
Totale prestazioni a misura ed in economia			200.000,00	
45351000-2	Lavori di installazione di ingegneria meccanica - (Piccoli interventi di manutenzione straordinaria Ascensori da definire e progettare su esigenza specifica)	OS4	60.000,00	
Totale prestazioni da definire con progetto			60.000,00	
Totale comprensivo dei COSTI della SICUREZZA e della MANODOPERA				260.000,00
A dedurre : gli Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, compresi negli importi di cui sopra				7.926,00
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA				252.074,00

L'importo complessivo delle prestazioni comprese nell'appalto, per totali mesi 36, è pari alla somma di € **260.000,00** (*duecentosesantamila virgolazerozero*), comprensivo di € 7.926,00 (*settemilanovecentoventisei virgolazerozero*) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ridotta della percentuale offerta in sede di offerta, e come meglio definito nel contratto sottoscritto.

Le quote d'incidenza sono:

Manodopera	64 %	Trasporto	11 %
Noli	5 %	Materiali	20 %

ART. 8

VARIAZIONE DELL'APPALTO

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire a mezzo di altre ditte o con operai e mezzi propri, anche in modo continuo, qualunque opera di manutenzione senza che l'appaltatore possa fare eccezione; egli, anzi, si dichiara obbligato ad assumere alle condizioni, prezzo e ribasso di contratto, quelle parti di servizi complementari che gli venissero ordinate.

L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di affidare all'appaltatore secondo la necessità, prestazioni aggiuntive per un importo non superiore ad 1/5 del valore del contratto, alle stesse condizioni contrattuali, previa assunzione di atto formale.

L'appaltatore, previa richiesta, è impegnato fin d'ora ad eseguire le prestazioni che le verranno affidate come sopra.

CAPO I

DISCIPLINA CONTRATTUALE

PARTE A

NORME GENERALI

ART.9

Normativa applicabile; regolamenti e norme in materia di appalto; definizioni.

L'appalto di Servizio e l'Accordo Quadro sono soggetti all'esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella normativa vigente all'atto di stipula dell'accordo medesimo, o che nel corso dell'accordo dovessero entrare in vigore.

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è regolato:

- dal Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm. ii.;
- dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito anche "Codice") e ss. mm. ii.;
- per le parti non abrogate e fino al termine di validità delle stesse, dal D.P.R. 207/2010;
- dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018;
- dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e ss. mm. ii.;
- dal DM n. 37/2000;
- nonché tutta la normativa di settore applicabile.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. del 22.01.2008 nr. 37, l'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto delle condizioni previste dalla norma medesima in ordine alla sicurezza degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

In particolare dovrà:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale norma a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti a sensi degli artt. 3-4 del D.M. 37/08, oltreché quelli previsti dalla legislazione vigente riguardanti l'abilitazione alla manutenzione degli ascensori e montacarichi di cui alla Legge 24/10/1942 n. 1415;
- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 37/08; per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6 del D.M. 37/08;
- assicurarsi che venga prodotta la dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 7 e 11 del D.M. 37/08;

- provvedere all'affissione del cartello informativo all'inizio dei lavori, secondo l'art. 12 del D.M. 37/08;

- provvedere al deposito della documentazione degli impianti entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori presso il protocollo dell'Amministrazione, secondo quanto espresso dall'art. 11 D.M. 37/08 nonché alla loro conservazione per gli utilizzi di legge.

L'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate al precedente comma oltre a quelle ivi applicabili per gli impianti di sollevamento ed impegnarsi all'osservanza delle stesse.

In particolare l'Appaltatore e le eventuali Imprese Subappaltatrici si intendono inoltre obbligati all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro e sulla sicurezza dei cantieri;
- b) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, delle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere o servizi, restando contrattualmente convenuto che, anche qualora tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei servizi o lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;
- c) della normativa vigente (UNI, CEI, ecc.) in merito all'impiego dei materiali ed i mezzi richiesti dal presente appalto, tenendo presente che, per quanto riguarda l'impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore, su richiesta della Direzione dell'esecuzione, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici;
- d) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori;
- e) delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione fenomeno mafioso e di comunicazioni ed informazioni antimafia.

DEFINIZIONI:

Appaltatore (Azienda Specializzata): azienda organizzata e strutturata che abbia nel proprio oggetto sociale l'attività di manutenzione di impianti elevatori, che si avvale di persone competenti;

Persona competente (Manutentore, colui che si occupa della manutenzione): persona dotata dell'esperienza e dell'addestramento necessari, delle qualifiche, avente accesso agli impianti, agli strumenti, alle apparecchiature, alle informazioni ed ai manuali, a conoscenza di ogni particolare procedura raccomandata dal fabbricante, in grado di espletare le procedure di manutenzione richiamate nelle specifiche norme di riferimento;

Direttore dell'esecuzione o collaboratore (Direttore Operativo): persona incaricata dalla Stazione Appaltante di verificare il rispetto dell'esecuzione dei controlli e manutenzione periodici, ordinando ove necessario l'esecuzione di piccoli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino e/o mantenimento del servizio pubblico che gli impianti forniscono secondo il Listino DEI "Impianti Tecnologici – Impianti di Sollevamento" II° semestre 2022 e del Listino delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia 2023, ai quali verrà applicato il ribasso operato in sede di gara. L'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto delle condizioni previste dalle norme vigenti in ordine alla sicurezza degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Preliminarmente alle attività di controllo/manutenzione l'Appaltatore dovrà definire un programma di intervento.

Tramite la compilazione del registro di controlli e verifiche periodiche (che sarà fornito dall'appaltatore in caso di mancanza), nonché con la compilazione del database informatico fornito dallo stesso appaltatore e delle proprie schede di intervento, il tecnico di manutenzione realizza la registrazione delle attività svolte, delle anomalie riscontrate, degli interventi eseguiti, dei ricambi utilizzati oltre alla segnalazione di eventuali operazioni da eseguire.

Il documento deve contenere:

- 1 Le date di esecuzione;
- 2 i dati dell'azienda di manutenzione (ove applicabile);
- 3 i dati identificativi del manutentore;

Il documento, in copia, deve essere depositato con la documentazione obbligatoria da tenere presso l'impianto. Il registro, comunque deve essere sempre presente presso l'attività, tenuto a disposizione dell'autorità competente e del manutentore.

È regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Impresa, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

L'Impresa, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate al precedente comma ed impegnarsi all'osservanza delle stesse.

In particolare l'Impresa e le eventuali Imprese Subappaltatrici si intendono inoltre obbligati all'osservanza:

- f) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro e sulla sicurezza dei cantieri;
- g) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emandande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, delle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che, anche qualora tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro la Stazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;
- h) della normativa vigente in merito all'impiego dei materiali ed i mezzi richiesti dal presente appalto, tenendo presente che, per quanto riguarda l'impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Impresa, su richiesta della Direzione dei Lavori, è tenuta all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici;

- i) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori;
- j) delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione fenomeno mafioso e di comunicazioni ed informazioni antimafia.

ART. 10

INTERPRETAZIONE DEL PRESENTE APPALTO DI SERVIZIO E DEL CAPITOLATO SPECIALE

In caso di discordanza fra i vari elaborati posti a base del presente appalto di servizio, vale la soluzione più aderente alle finalità del medesimo e comunque quella più rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Comunque tale soluzione deve essere sempre a vantaggio delle esigenze e corrispondere agli interessi della Stazione Appaltante.

In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità dell'accordo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369, del codice civile.

ART. 11

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del Contratto d'appalto da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- di completa accettazione di tutte le norme che regolano l'Appalto;

- della piena conoscenza e disponibilità degli atti inerente la procedura e della documentazione allegata, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che possa influenzare i contratti attuativi, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'operatore economico individuato:

- dichiara di essere a conoscenza che ogni singolo contratto attuativo stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il relativo rapporto contrattuale.
- assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi.

ART. 12

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE – SEDE OPERATIVA

Al domicilio indicato in sede di stipulazione si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, anche se effettuate via PEC o altro mezzo elettronico.

Qualora il legale rappresentante o il direttore tecnico dell'operatore economico, nell'ambito dello svolgimento del servizio manutentivo e dei singoli contratti attuativi, non conduca direttamente i lavori inerenti i singoli servizi e/o contratti attuativi, prima dell'inizio dei lavori deve depositare presso la Stazione Appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico

dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

In ogni caso l'appaltatore dovrà dare indicazione entro l'avvio del servizio manutentivo e del singolo contratto attuativo del nominativo di un proprio referente (dipendente, collaboratore etc..) adeguatamente qualificato in relazione al contratto attuativo, e le relative utenze telefoniche ove reperirlo anche con qualifica di Capotecnico.

Qualora, prima dell'inizio o durante l'esecuzione dei lavori il Capotecnico in parola, per qualsiasi motivo, intendesse interrompere il suo rapporto con l'Appaltatore, esso dovrà darne comunicazione alla Direzione dei Lavori con almeno quindici giorni di preavviso. L'impegno al rispetto della suddetta clausola e la conseguente persistenza dello stato di responsabilità fino allo spirare del preavviso, dovranno essere espressamente richiamati nella lettera con cui l'Appaltatore comunicherà il nome del Tecnico incaricato, lettera che dovrà essere controfirmata, per accettazione, dallo stesso.

Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro, l'Appaltatore, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione, dovrà provvedere - con le modalità previste per la nomina - alla sostituzione del personale preposto alla Direzione del Cantiere.

In difetto, il Direttore dei Lavori potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento della obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

1. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

2. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:

- ✓ all'effettuazione dei rilievi e tracciati;
- ✓ all'impiego di materiali idonei;
- ✓ all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
- ✓ al rispetto delle norme di progetto e di capitolato nella esecuzione degli interventi e prestazioni manutentive in genere, di controlli fornitura e posa di tutti i materiali necessari per garantire la continuità del servizio o per interventi di manutenzione straordinaria, tra cui materiale ricambistico di tipo meccanico, elettrico edile o accessori simili, di quant'altro attiene la consistenza del servizio e delle opere finite.

3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei servizi e lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. A suddetto tecnico competerà, inoltre, il rispetto delle norme antinfortunistiche.

4. La presenza sul luogo della Direzione dei Lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2 o 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

6. Tutte le comunicazioni fatte all'incaricato dell'appaltatore si considerano fatte personalmente all'appaltatore.
7. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
8. **Al fine di rispettare i tempi imposti per l'esecuzione di lavori e servizi urgenti, delle chiamate di emergenza nel servizio di manutenzione sia nel normale orario di lavoro che nel servizio di reperibilità (di cui al precedente art. 2 del presente capitolato) anche per situazioni di emergenza (es. estrazione persone bloccate in impianto, situazioni di pericolo, ecc.), l'operatore economico aggiudicatario deve approntare una Sede Operativa con magazzino di ricovero dei mezzi, delle attrezzature, dei utensili, dei materiali d'uso, ecc., entro 15 Km (quindici chilometri), intesi come percorrenza massima stradale, dal confine territoriale del Comune di Como, non oltre il momento della consegna dei lavori o servizi anche in caso di consegna anticipata, e comunque non oltre la data di stipulazione del Contratto d'Appalto, dandone a tal fine comunicazione alla S.A. con anticipo di almeno 15 giorni. La mancata comunicazione prima della stipula del Contratto d'Appalto è da ritenere grave inadempimento pre-contrattuale.**
9. L'ufficio oltre alle usuali attrezzature dovrà nel caso essere dotato di un telefono e di un collegamento ad Internet.
10. Non è ammesso l'uso di una segreteria telefonica. L'Ufficio così costituito dovrà mantenere l'operatività fino alla data di ultimazione dei lavori.

ART. 13

CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto d'appalto, sotto qualsiasi forma pena la risoluzione del contratto.

È vietata la cessione dei singoli contratti attuativi dell'accordo quadro pena la risoluzione del contratto d'appalto stesso.

La cessione dei crediti è consentita alle condizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.

ART.14

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE – GARANZIA SULLA RATA DI SALDO

La garanzia definitiva resa ai sensi dell'art 103 comma 1, D.LGS. 50/2016, è calcolata sul valore massimo complessivo del contratto d'appalto, senza applicazione della percentuale di ribasso sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza del contratto d'appalto.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di servizio e dei singoli contratti attuativi, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle relative obbligazioni, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore in relazione al primo contratto attuativo utile o liquidazione della prima rata di canone manutentivo.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro 15 giorni da ogni atto di escussione posto in essere dalla stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, comprensiva dell'IVA. In caso di pagamenti in un'unica soluzione si stabilisce che la garanzia sia costituita da una somma pari al 10% dell'importo di contratto maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di

regolare esecuzione o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, comprensiva dell'IVA.

ART. 15

OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai contratti attuativi disciplinati dal presente capitolato parte Accordo Quadro, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di garanzie.

L'operatore economico è tenuto a mantenere attiva per tutta la durata dell'appalto una polizza assicurativa, depositata anteriormente alla stipulazione del contratto, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio manutentivo e degli interventi di manutenzione a seguito di stipula di singoli contratti attuativi ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione degli stessi.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio manutentivo ordinario e MCS, oppure dal primo contratto attuativo dell'accordo quadro e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione del servizio di ordinaria manutenzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato oppure al raggiungimento anticipato dell'importo contrattuale inerente l'ultimo contratto attuativo dell'accordo quadro i cui lavori sono conclusi.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione degli interventi di manutenzione. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) ai sensi del comma 7, dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, deve prevedere una somma assicurata per singolo

sinistro a persone e/o cose non inferiore all'importo dell'ammontare del contratto d'appalto al netto dell'I.V.A. e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni del servizio e delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integrale garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 Euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.

Nell'ambito del presente contratto d'appalto si stabilisce che la polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata con un minimo di € 500.000,00 per singolo sinistro a persone e/o cose e deve prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Aggiudicatario, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Qualora l'Aggiudicatario sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 16

PIANI DI SICUREZZA E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ad integrazione di quanto precedentemente indicato in materia di sicurezza sul lavoro, l'appaltatore è tenuto a predisporre, ove necessario, prima dell'inizio delle attività, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di attività ricadenti nell'applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

Copia del Piano Operativo di Sicurezza deve essere consegnata al Responsabile della Sicurezza ed ai Rappresentanti dei Lavoratori dell'appaltatore, nonché al Direttore dell'esecuzione, prima dell'inizio delle attività.

Durante l'esecuzione dell'appalto, il Direttore dell'esecuzione verifica l'applicazione delle disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze (DUVRI) redatto, con supporto della S.A., tra l'appaltatore ed il/i datori di lavoro delle attività presenti in ogni singola struttura sede degli impianti di sollevamento oggetto del presente capitolato, consegnandolo all'Amministrazione prima dell'avvio del servizio manutentivo e di ogni intervento previsti prima della consegna dei contratti attuativi della procedura ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008.

CAPO II

ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI- TERMINI E DISPOSIZIONI

ART. 17

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Negli edifici comunali occupati da utenti a vario titolo o da soggetti terzi, per limitare il

disagio e le interferenze, alcune prestazioni dovranno essere eseguite in orari e giorni per i quali sarà data la disponibilità delle strutture, concordando preventivamente giorni e modalità d'intervento con la Direzione dell'Esecuzione ed anche direttamente con il Datore di Lavoro dell'attività di riferimento nella sede di presenza impianto di sollevamento, così come suo rappresentante o delegato, addivenendo a concordare appuntamenti specifici, cronoprogrammi e programmi di dettaglio per limitare i disagi, anche mediante scambio di email, comunicazioni scritte e ogni e qualsiasi contatto telefonico o sopralluogo preventivo sul posto.

Per il tipo di interventi manutentivi da assicurare, dovendo garantire sovente anche la continuità delle attività didattiche e lavorative di servizio pubblico, salvo che per motivi di urgenza, alcune prestazioni dovranno essere eseguite di sabato ed eventualmente di domenica, previa autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione o Direttore Operativo. Negli asili nido, scuole materne e dove l'Amministrazione riterrà necessario, l'Appaltatore dovrà programmare l'esecuzione degli interventi, adeguandosi, senza oneri aggiuntivi, alla necessità di dover garantire la continuità delle attività svolte nelle strutture. Per esempio, negli asili nido, l'Appaltatore non potrà eseguire attività rumorose negli orari di riposo dei bambini, dalle 12,00 alle 14,30 di ogni giorno.

Il personale incaricato dall'appaltatore dell'esecuzione delle prestazioni, dovrà presentarsi munito di tesserino di riconoscimento, con le medesime modalità di cui alla L. 248/06, art. 36bis, comma 3, e registrare il proprio ingresso e uscita su apposito registro consegnato presso l'immobile oggetto d'intervento, ai fini della garanzia della sicurezza. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte: nominativo del/dei soggetti, ditta di appartenenza, motivo della permanenza presso la struttura, orario di ingresso ed uscita, firma del/degli interessati.

ART. 18

TIPI DEI POSSIBILI INTERVENTI DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI COMUNALI

In generale il servizio manutentivo ed i lavori, che saranno oggetto di singoli contratti attuativi stipulati durante il periodo contrattuale di durata del contratto d'appalto, dovranno svolgersi secondo le modalità che dipendono dalla tempistica connessa al

tipo di intervento richiesto. Infatti, la Stazione appaltante, tramite la propria Direzione Lavori (il RUP nel caso di somma urgenza) incaricata, potrà richiedere all'operatore economico firmatario del contratto d'appalto, nell'ambito dei contratti attuativi, l'esecuzione dei seguenti tipi di interventi:

- a. **Interventi di soccorso con servizio di reperibilità 24h/24h x 365 giorni anno:** interventi per i quali l'appaltatore è chiamato all'intervento urgente ed in emergenza (situazioni di pericolo, estrazione persone bloccate, ecc.) entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata di segnalazione della problematica; all'intervento deve seguire la riattivazione dell'impianto (sussistendone tutti i canoni di sicurezza per l'utenza) o il fermo temporaneo e la messa fuori servizio sino alle congiunte valutazioni con il servizio competente
- b. **Interventi di manutenzione ordinaria, con carattere d'urgenza, su richiesta dell'Amministrazione appaltante (su chiamata):** Interventi per i quali l'appaltatore è chiamato all'intervento entro 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione da parte del Servizio competente, ad esito del quale, salve valutazioni circa la necessità di interventi di manutenzione straordinaria deve essere ripristinato il funzionamento dell'impianto entro il medesimo lasso temporale;
- c. **Interventi di manutenzione straordinaria previo invio di lettera commerciale avente valenza di accordo attuativo, previa individuazione dei costi:** interventi di manutenzione straordinaria necessari a garantire il funzionamento di impianti esistenti per i quali verrà predisposta specifica analisi dei costi (determinati nei modi e nelle forme di cui al presente Capitolato) e la cui esecuzione deve avere luogo entro i 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi dalla conferma del Servizio competente.
- d. **interventi di manutenzione ordinaria: trattasi dei lavori di manutenzione programmata, così come discendenti dai disposti normativi e dalle frequenze fissate nella documentazione di gara;**

ART.19

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DEL SERVIZIO E DEI LAVORI

Prima di dare avvio al servizio di manutenzione ed ai lavori di cui al **primo** contratto attuativo del presente Contratto d'Appalto, l'Appaltatore, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli ed in modo particolare all'art. 16, deve consegnare agli Uffici la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
- 2) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- 3) copia del libro unico del lavoro (o mod. UNILAV) di cui all'articolo 39, della legge 9 agosto 2008, n. 133 proprio e delle eventuali Imprese Subappaltatrici, completo degli elenchi completi delle maestranze che verranno impiegate nei lavori, con particolare riferimento alle qualifiche degli operai, siano essi dipendenti dell'Impresa, siano essi dipendenti di eventuali Imprese/Ditte Subappaltatrici; tali elenchi dovranno essere tempestivamente aggiornati in funzione delle modifiche apportate all'organico delle maestranze

L'Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16, L.R. n. 38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett. a), D.Lgs.81/2008.

Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante prima di dare avvio ai successivi contratti attuativi.

Art: 20

DIREZIONE DEI LAVORI E SERVIZI

La costituzione dell'ufficio della direzione del servizio e dei lavori oltrechè le funzioni dei soggetti costituenti la stessa sono disciplinati dall'art. 101, del D.Lgs 50/2016 s.m.i. In tema si richiamo i contenuti del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49/2018.

Per la corretta esecuzione degli appalti ricadenti all'interno del Contratto d'Appalto, la Stazione Appaltante, individua i componenti dell'ufficio di direzione lavori in relazione, salvo diversa comunicazione, alla totalità dei contratti attuativi, dandone comunicazione all'appaltatore in sede di primo svolgimento degli interventi.

La Direzione del Servizio e dei Lavori presiederà tutte le fasi delle attività di controllo e ripristino manutentivo oltrechè degli interventi dalla consegna del servizio e di ogni contratto attuativo o appalto specifico, all'invio degli ordini di lavoro, al controllo finale dell'operato e sarà comunicata all'appaltatore con i relativi recapiti da utilizzare per ogni tipo di comunicazione (telefono, e-mail, PEC).

La Stazione Appaltante pagherà all'Appaltatore soltanto i servizi a canone eseguiti e non sospesi, oltrechè lavori ordinati o confermati per iscritto dalla Direzione Lavori.

Ogni altro intervento od opera non saranno riconosciuti o liquidati.

La Stazione appaltante si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il direttore dei medesimi, senza che l'appaltatore possa opporre nulla al riguardo.

Art.21

Ritardo nell'esecuzione

Applicazione delle penali

Nel caso di ingiustificato ritardo da parte dell'Appaltatore, anche determinato da eventuali inadempienze del Subappaltatore, nell'ottemperanza alle disposizioni ricevute in merito agli interventi di manutenzione e nell'esecuzione degli interventi richiesti dall'Ufficio - con ordine scritto, verbale o telefonico - si precisa che, decorsi i sopraccitati termini perentori, verrà applicata all'Appaltatore la penale pecuniaria di cui al presente articolo, per effetto del ritardato intervento. La penale verrà inoltre applicata per ritardata consegna del servizio e dei lavori (anche secondo quanto disposto dal

D.M. 49/2018 sulla consegna Servizio/Lavori) per cause imputabili all'appaltatore (mancata consegna di documenti necessari preliminarmente per l'avvio del servizio e/o lavori richiamati anche negli articoli precedenti ed ogni altro adempimento necessario), in modo particolare dopo la prima comunicazione di adempimento trasmessa con raccomandata o PEC all'appaltatore da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di:

tra 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, fermo il limite del 10% di detto ammontare al netto contrattuale, di cui all'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, sia per ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo sia per ogni mancato intervento richiesto con urgenza dalla direzione dell'esecuzione o dal "servizio di reperibilità", salvo eventuale rimborso all'Amministrazione delle maggiori spese di assistenza;

tanto la penale pecuniaria, quanto le maggiori spese di assistenza e corrispondenza, verranno iscritte negli stati di avanzamento e nello stato finale dei lavori, a debito dell'Appaltatore. Spetterà al Direttore dell'esecuzione esprimersi e stabilire l'ammontare di dette spese di assistenza ed esprimersi.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi qualora l'Appaltatore non intervenga nei termini perentori prescritti dall'Ufficio; il costo degli interventi, gli oneri per l'esecuzione, nonché gli eventuali maggiori oneri verranno quindi addebitati all'Appaltatore iscrivendoli nella contabilità.

Le contestazioni verranno comunicate per iscritto e le penali verranno applicate con le modalità previste dalla Legge.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito alle inadempienze contrattuali o ai ritardi nell'andamento del servizio rispetto al programma di esecuzione. Qualora le penali connesse ad inadempienze contrattuali o il ritardo nell'adempimento determinassero un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma del Certificato di Verifica Conformità del Servizio o del Certificato di Regolare Esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo, e il termine assegnato dal direttore dell'esecuzione per compiere i servizi.

Art.22

CONTRATTO E VALORE DEL SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO

Trattandosi di un unico Operatore Economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, nel contratto attuativo, relativo al presente appalto, che verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante si atterrà, all'atto della stipula, alle condizioni generali inerenti il presente Accordo, comprese quelle contenute all'interno del presente Capitolato Speciale prestazionale e degli allegati di progetto.

Il singolo contratto attuativo per lavori di manutenzione straordinaria ha un importo minimo di € 500,00 ed un importo massimo di € 10.000,00. Gli importi si

intendono: comprensivi degli oneri della sicurezza, al netto del ribasso di gara e dell'IVA.

Il valore medesimo scaturirà dall'entità dell'intervento richiesto all'occorrenza.

Il singolo contratto attuativo verrà attivato con le modalità dei seguenti articoli, e in base alle previsioni di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le eventuali spese contrattuali relative a ciascun contratto attuativo sono a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario del presente Appalto.

Art:23

PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La Stazione Appaltante, per la quota parte di lavori riconducibili all'Accordo Quadro, assegnato ad un singolo operatore economico, a fronte di una o più richieste di lavori e servizi, attiverà ciascun contratto attuativo ponendo in essere le seguenti attività:

- preliminarmente la Stazione Appaltante procederà alla definizione dell'oggetto del singolo affidamento (indicazione della tipologia del lavoro da eseguire, opere e servizi accessori ad esse connessi da fornire) in ragione di quanto stabilito nel presente Capitolato d'appalto;
- successivamente la Stazione Appaltante provvederà alla computazione delle opere da eseguire nei termini e le condizioni (fisse) previste nel presente Contratto d'appalto e applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, dandone comunicazione all'appaltatore esclusivamente via PEC;
- indi l'appaltatore, entro le ore 23.00 del secondo giorno continuativo, successivo a quello della comunicazione, non computandosi il giorno di comunicazione, l'operatore economico dovrà comunicare esclusivamente via PEC alla stazione appaltante eventuali osservazioni inerenti la corretta modalità di computazione e applicazione delle condizioni normative del contratto d'appalto firmato;
- in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati, o in caso di comunicazione di accettazione, la stazione appaltante procederà all'attivazione del contratto attuativo con le forme di cui all'art. 32, c. 14, D.Lgs. 50/2016.

- in caso di comunicazione di osservazioni in base alle quali viene contestata la corretta modalità di applicazione delle condizioni normative del contratto d'appalto firmato, il RUP, avvalendosi del D.L., procederà alla valutazione delle contestazioni effettuate e potrà procedere all'accettazione delle stesse o al loro rigetto. Nel caso di accettazione, procederà alla modifica della documentazione e all'attivazione della procedura per l'avvio del contratto attuativo. Nel caso di rigetto, anche parziale, ne dà comunicazione all'appaltatore esclusivamente via PEC. L'appaltatore è tenuto ad accogliere le valutazioni finali cui è giunta la Stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto d'appalto.
- Per gli interventi da eseguirsi con termini incompatibili con la suddetta procedura, gli stessi saranno oggetto di mera disposizione con lettera commerciale ex art. 32, c. 14, D.Lgs. n. 50/2016.

Il termine fissato per la consegna dei lavori previsti dal singolo contratto attuativo è termine essenziale.

La mancata comparizione dell'appaltatore nel luogo e orario comunicato per ricevere la consegna dei lavori, salve ulteriori valutazioni ai fini dell'applicazione delle penali, ovvero della risoluzione del contratto e maggior danni, non è motivo per impedire l'ordinaria decorrenza dei termini per l'esecuzione dei lavori dalla data di consegna comunicata.

La Stazione Appaltante potrà in ogni caso risolvere il Contratto ove l'avvio dell'esecuzione dei lavori non avvenga effettivamente entro 10 giorni dalla consegna.

Art: 24

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

I prezzi contrattuali sono i prezzi dell'elenco prezzi di progetto e dei singoli progetti di manutenzione straordinaria redatti secondo i listini stabiliti dal presente capitolato, ribassati in base all'offerta percentuale dell'appaltatore, oltre gli oneri della sicurezza.

I prezzi comprendono, oltre agli oneri per la sicurezza ed il costo del personale, anche:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale e la direzione tecnica delle prestazioni;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale degli apprestamenti necessari al servizio, ivi inclusi i costi per l' utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta del servizio;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di verifica di conformità;
- i) le spese per le vie di accesso ai luoghi di esecuzione delle prestazioni, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi necessari;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto;
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- q) cartellonistica di cantiere.

I prezzi, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, si intendono calcolati dall'Appaltatore in base a conteggi di

sua convenienza a tutto suo rischio e quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Quando sia necessario eseguire una specie di prestazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle prestazioni o materiali si valutano, fermo restando quando stabilito dal successivo art. 28, per i prezzi non contemplati nell'allegato "ELENCO PREZZI", fornendo, da parte dell'appaltatore, alla DIREZIONE DELL'ESECUZIONE tutti gli elementi utili a formulare il nuovo prezzo e a verificarne la congruità (ad esempio listini, ricevute, prezzi, fatture, ecc.) se non già contenuto nel listino prezzi di riferimento al presente capitolato (DEI "Impianti Tecnologici – Impianti di Sollevamento" II° semestre 2022 e Listino delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia 2023).

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'esecutore, ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 106, comma 1, lett. a), ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dagli artt. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

La revisione prezzi è disciplinata dall'articolo 106, comma 1, lett. a), ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016.

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i servizi appaltati a canone e le somministrazioni, sono indicati nell'allegato calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso, e nel prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi.

I prezzi riportati nel calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e nel prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi comprendono:

- a) Mano d'opera. – Gli operai per le attività in economia dovranno essere idonei al servizio per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato senza compenso alcuno a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dell'Esecuzione. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
- b) Noleggi. – Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di utilizzo e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese del trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto solamente per motivato e giustificato impiego e per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per il trasporto della manovalanza e per qualsiasi altra causa o perditempo.
- c) Materiali sul luogo di esecuzione della prestazione. - Ogni spesa per gli approvvigionamenti, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc..., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego sul luogo di esecuzione della prestazione.
- d) Per le prestazioni a misura, in economia e a corpo. - Tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie; tutti gli approvvigionamenti occorrenti e la loro messa in esecuzione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi, di occupazioni temporanee diverse; tutti i mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carreggi,

trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. e quanto occorre per dare la prestazione a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli e nel calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e nel prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi.

ART. 25

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Responsabilità dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e quelli del D.P.R. 207/2010, nella parte ancora applicabile, e quelli del Capitolato Generale per quanto in vigore, ove non in contrasto con la legge succitata o con altre disposizioni di legge ed agli altri articoli specificati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti e i costi relativi a:

1. La pianificazione e l'esecuzione degli interventi di "MANUTENZIONE PROGRAMMATA"
2. garantire la reperibilità, 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, delle maestranze con adeguati mezzi d'opera secondo quanto stabilito dal presente capitolato descrittivo e prestazionale.
3. dotare di tesserino di riconoscimento, con le medesime modalità di cui alla L. 248/06, art. 36bis, comma 3, ogni persona facente capo all'Appaltatore (maestranze, tecnici specializzati, rappresentanti, ecc) che accederà alle strutture oggetto dell'appalto, sia all'interno di esse, sia negli spazi esterni.
4. la formazione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità delle prestazioni con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le prestazioni, compresi gli allacciamenti tecnologici;
5. le spese per gli allacciamenti idrici ed elettrici ad uso del cantiere;
6. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e a tale scopo esso

dovrà adeguatamente assicurarsi ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

7. i provvedimenti necessari affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette al servizio. In particolare l'Appaltatore dovrà considerare che le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite senza sospendere le attività in corso negli edifici. L'Appaltatore dovrà, pertanto garantire sia l'incolumità degli utenti, sia il normale svolgimento delle attività lavorative.
8. le spese per mantenere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dal servizio;
9. il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Amministrazione, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione del servizio;
10. le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche ecc., per le occupazioni di suolo pubblico, purché riconosciute necessarie, non sarà dovuta la relativa tassa comunale;
11. le opere e le spese occorrenti per eseguire tutte quelle prove di laboratorio e in sito da impiegarsi, che la Direzione dell'esecuzione credesse opportuno - nei limiti delle disposizioni di Legge - da effettuarsi presso gli Istituti da essa indicati, in relazione a quanto precedentemente prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma del Direzione dell'Esecuzione e dell'aggiudicatario nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
12. le spese per esperienze, sopralluoghi con tecnici e relativi assaggi e prelevamenti di campionature ed invio dei materiali agli Istituti autorizzati di prova;
13. le prove di carico e verifiche delle varie opere oggetto di appalto che venissero ordinate dal Direttore dell'Esecuzione o dal Collaudatore anche in corso d'opera e secondo le normative vigenti, opere provvisorie, maestranze, ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e nel tipo che saranno

- richiesti dal Direttore dell'Esecuzione o dal Collaudatore, comunque occorrenti per l'esecuzione delle prove e verifiche fino al collaudo definitivo;
14. le spese per segnaletica di deviazione del traffico e le segnalazioni richieste dalla Stazione Appaltante, il tutto secondo i tipi del Nuovo Codice della Strada.
 15. prima di effettuare scavi di qualsiasi genere e per qualsiasi fine, anche se specificatamente od autorizzati dal direttore dell'esecuzione l'appaltatore ha l'obbligo di accertare che nel sottosuolo interessato dallo scavo non si trovino servizi di qualsiasi genere, come elettrodotti, acquedotti, oleodotti, linee per telecomunicazioni e simili.
 16. le predette operazioni saranno a carico dell'appaltatore salvo i casi in cui i servizi stessi interferendo le opere da eseguire dovranno essere spostati anche solo provvisoriamente, nei quali casi gli oneri per la ricerca, come anche quelli dello spostamento faranno carico all'Amministrazione, compensando l'appaltatore per le sue prestazioni a norma del presente capitolato.
 17. l'appaltatore resta comunque unico responsabile per eventuali danni in qualsiasi modo da esso causati;
 18. l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Amministrazione, in attesa di posa in opera o di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;
 19. l'approntamento e manutenzione della recinzione del cantiere, compresi i necessari cartelli di avviso, lumi per segnali notturni nei punti prescritti e quant'altro potrà occorrere a scopo di sicurezza e venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori;
 20. le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti di autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni utilizzati ne fossero gravati;
 21. le spese per l'esecuzione e consegna di fotografie attinenti al servizio, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dell'Esecuzione;
 22. la dotazione di tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle prestazioni, gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il

tracciamento e picchiatura, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;

23. la ricezione, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere (o nel luogo di esecuzione della prestazione secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori), la conservazione e custodia dei materiali e approvvigionamenti eseguiti da altre Imprese per conto dell'Amministrazione ed escluse dall'appalto; i danni che dovessero derivare ai materiali, agli approvvigionamenti ed ai servizi compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno dallo stesso essere riparati a totali sue cure e spese;
24. il completo sgombero, con le dovute cautele, delle località interessate dal servizio, dei materiali di risulta da conferire presso discariche autorizzate e da ogni altro materiale e mezzi d'opera di sua proprietà;
25. la messa a disposizione di quanto occorra per eseguire le prove di collaudo di quanto oggetto dell'appalto;
26. l'affidamento per tutta la durata del servizio della Direzione del Servizio ad un tecnico esterno o dipendente dell'impresa in possesso dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di impianti di sollevamento cose e persone, secondo le disposizioni delle norme UNI 10411-1/2/3/4/5/6, UNI EN 81-80, UNI EN 13015, con provata e certificata esperienza nella conduzione di servizi analoghi per tipo e dimensione a quelli in oggetto del presente appalto e comunque secondo disposti del DPR 162/99 e s.m.i., oltre ad attestazione di frequenza corso secondo norma CEI 11-27 e relative qualificazioni;
27. le spese per l'approntamento di quanto necessario per le denunce le autorizzazioni ecc., secondo quanto previsto dalla L. 64/1974 e successive modifiche ed integrazioni, L. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni per le opere in cemento armato e metalliche, dal D.P.M. 20/11/1987 per le opere in muratura e da Leggi Regionali emanate in seguito art. 20 L. 741/81 e successive modifiche ed integrazioni;

L'Appaltatore inoltre si obbliga contrattualmente:

- I. A trasmettere alla Direzione dell'Esecuzione, prima dell'inizio del servizio, l'elenco completo delle maestranze che verranno impiegate per l'esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento alle qualifiche degli operai, siano essi dipendenti dell'Impresa, siano essi dipendenti di eventuali Imprese/Ditte Subappaltatrici; tali elenchi dovranno essere tempestivamente aggiornati in funzione delle modifiche apportate all'organico delle maestranze.
- II. Ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge in materia previdenziale per i dipendenti ed, in particolare a quanto disposto anche nel presente capitolato descrittivo e prestazionale.
- III. Ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto, in materia di assunzione della mano d'opera in generale.
- IV. Ad osservare e rispettare le "Norme di Prevenzione degli Infortuni sul lavoro nelle costruzioni" riportate nel D.Lgs 81/08 e supplementi e successive disposizioni legislative oltre alla norma CEI 11-27.
- V. A comunicare per iscritto all'amministrazione, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del Direttore del cantiere. Il Direttore del cantiere non dovrà essere sostituito, salvo casi di forza maggiore, per tutta la durata del servizio, sino alla verifica di conformità. L'amministrazione si riserva la facoltà di accettare o meno la candidatura proposta, si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione del tecnico per gravi e giustificati motivi.
- VI. A comunicare all'Ufficio, da cui il servizio dipende, entro i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera; in particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dell'esecuzione il proprio calcolo dell'importo netto del servizio eseguito nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dell'esecuzione ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. La mancata ottemperanza da parte dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

- VII. A permettere l'uso anticipato delle opere, se richiesto dalla Direzione dell'esecuzione senza compenso alcuno (sarà sola facoltà dell'Appaltatore chiedere che sia redatto il regolare verbale di constatazione delle prestazioni, per stabilire lo stato di fatto e sollevarlo da possibili responsabilità in caso di danneggiamento che potessero derivare alle prestazioni già eseguite).
- VIII. Ad adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e alla sorveglianza da parte dell'Amministrazione, i cui compiti di responsabilità sono quelli del Regolamento.
- IX. Ad adempiere a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, adeguando il cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
- X. A comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa.

Si stabilisce inoltre che l'Appaltatore è l'unico responsabile sia civilmente che penalmente dei danni a persone e a cose che dovessero verificarsi per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, qualunque ne sia la natura e causa.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando comunque sollevata ed indenne l'amministrazione; il personale incaricato da questa Amministrazione ha esclusivamente il compito di controllare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi del servizio e nell'importo dell'appalto; lo stesso dicasi per periodi di ferie o di infortunio che si intendono compensati con prezzi stessi e si intendono soggetti ai soli oneri del pagamento premio Assicurazioni infortuni, qualsiasi altro onere escluso.

Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Amministrazione sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto e rimanendo questo senza effetto, entro il termine

fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o ritardo di tale pagamento da parte dell'appaltatore, esso sarà fatto d'ufficio e l'Amministrazione tratterà la spesa sostenuta sul primo pagamento utile. Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti debba provvedere l'Amministrazione. Tale penale sarà ridotta del 5% se l'appaltatore ottemperi l'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

ART: 26

Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà eleggere, nel contratto, domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dell'esecuzione; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. Tutte le comunicazioni fatte all'incaricato dell'appaltatore si considerano fatte personalmente all'appaltatore. L'Appaltatore dovrà individuare il soggetto delegato a rappresentarlo a tal fine in cantiere ed un suo sostituto in caso d'assenza di quest'ultimo.

ART. 27

Responsabilità tecnica dell'appaltatore

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione.

La presenza sul luogo della Direzione dell' Esecuzione o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dall'avvio dell'esecuzione del contratto al termine delle procedure di verifica di conformità o regolare esecuzione, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

All'aggiudicatario incombe l'obbligo di preporre alla "Direzione del Servizio" un Tecnico, comunque dipendente dell'impresa, in possesso dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore per impianti di sollevamento cose e persone secondo

le disposizioni delle norme UNI EN 13015, UNI 10411-1/2/3/4/5/6, UNI EN 81-80, comunque secondo disposizioni del DPR 162/99 e s.m.i. e della Legge 24/10/1942 n. 1415 (Patentino manutenzione ascensori);

La nomina del Tecnico sopraindicato dovrà essere comunicata alla Direzione dell'Esecuzione entro trenta giorni dalla data di esecutorietà del contratto e comunque prima che avvenga l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora, prima dell'inizio o durante l'esecuzione dei lavori il Tecnico in parola, per qualsiasi motivo, intendesse interrompere il suo rapporto con l'Appaltatore, esso dovrà darne comunicazione alla Direzione dell'esecuzione con almeno quindici giorni di preavviso. L'impegno al rispetto della suddetta clausola e la conseguente persistenza dello stato di responsabilità fino allo spirare del preavviso dovranno essere espressamente richiamati nella lettera con cui l'Appaltatore comunicherà il nome del Tecnico incaricato, lettera che dovrà essere controfirmata, per accettazione, dallo stesso.

Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro, l'Appaltatore, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione, dovrà provvedere - con le modalità previste per la nomina - alla sostituzione del personale preposto alla Direzione del Servizio.

In difetto, il Direttore dell'Esecuzione potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento della obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per la ritardata ultimazione del servizio.

In particolare, compete esclusivamente all'Appaltatore ed al Direttore del Servizio ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione del servizio;
- le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

In definitiva l'Appaltatore è, e sarà il solo responsabile, sia civilmente che penalmente, verso gli operai e verso i terzi, dei danni a persone e cose, qualunque ne sia la natura e la causa. Terrà pertanto completamente sollevata l'Amministrazione e la Direzione dell'esecuzione da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

ART.28

Disciplina nell'esecuzione del servizio

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il Direttore Tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione tecnica del servizio.

La direzione del servizio è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato, qualora in possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo 27.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione tecnica del servizio è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dell'esecuzione ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:

- all'effettuazione dei rilievi e tracciati;
- all'impiego di materiali idonei;
- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
- al rispetto delle norme di progetto, di capitolato e di quant'altro attiene la consistenza del servizio finito.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART.29

Approvvigionamento dei materiali

Custodia nei locali del Servizio

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato descrittivo e prestazionale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in esecuzione solamente dopo l'accettazione del Direttore dell'Esecuzione.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una prestazione più

accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione l'esecuzione del servizio entro i termini stabiliti dal contratto, l'Amministrazione stessa potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'amministrazione potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, comunicandone all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Amministrazione, mentre di norma i materiali verranno contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Amministrazione e ad accettarne il relativo addebito in contabilità. Resta esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del contratto, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dal loro approvvigionamento sul luogo di esecuzione della prestazione, compreso il trasporto, da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

ART.30

Pulizia

L'appaltatore ha l'obbligo della pulizia giornaliera dei residui di lavorazione, imballaggio ecc. mantenere puliti i luoghi di esecuzione delle prestazioni durante il corso del servizio, oltre a

lasciare puliti gli stessi luoghi da macerie, detriti, scarti, macchie, ecc., senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

L'appaltatore, dopo l'ultimazione dei servizi, provvederà ad una accurata pulizia dei luoghi oggetto delle prestazioni e a consegnare quindi gli stessi in condizione di immediata usufruibilità, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione. Nel caso di inottemperanza l'Amministrazione provvederà d'ufficio e la spesa sarà dedotta dalla liquidazione.

ART.31

Smaltimento dei rifiuti e tutela ambientale

L'appaltatore all'atto dell'inizio del servizio, dovrà comunicare all'Amministrazione il recapito della/e discariche autorizzate presso le quali intende conferire i detriti, i rifiuti o gli inerti provenienti dall'appalto o alla Società specializzata nello smaltimento dei rifiuti a cui è affidato lo smaltimento.

L'appaltatore dovrà altresì trasmettere all'amministrazione, a servizio ultimato, copia delle ricevute rilasciate dalle discariche autorizzate di cui sopra, a conferma dell'avvenuto conferimento e smaltimento dei rifiuti prodotti o dichiarazione della Società specializzata di aver smaltito a norma di Legge.

ART.32

Fornitori diretti dell'Amministrazione

Su richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve mettere a disposizione dei Fornitori diretti dell'Amministrazione i propri presidi per tutto il tempo durante il quale egli ne fa uso, a condizione che il suo servizio non ne sia intralciato.

L'appaltatore ha diritto ad una retribuzione per le spese di esercizio e di manutenzione che ne derivano.

Le installazioni di cantiere utilizzate non possono essere completate o modificate senza il consenso dell'Appaltatore, che ha il diritto all'indennizzo per eventuali spese supplementari.

Gli eventuali ponteggi possono essere utilizzati gratuitamente dai predetti fornitori che però sono responsabili dei danni provocati dall'utilizzazione inopportuna e della loro manutenzione.

I ponteggi possono essere completati o modificati solo con il consenso dell'Appaltatore e della Direzione dell'Esecuzione; pregiudizi derivanti all'Appaltatore devono essere indennizzati.

Si applica il D.Lgs. 81/08 s.m.i.

ART.33

Trattamento economico del personale

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le attività, ancor che, l'Impresa non appartenga all'Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono dette attività. L'impresa si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.

Le Autorità presso le quale possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore, nella località in cui devono essere eseguiti le attività e applicabili durante l'esecuzione dell'appalto sono le seguenti:

- Cassa Edile di Como, via A. Diaz, 26 – Como
- Direzione provinciale del Lavoro, via Bellinzona, 111 – Como
- I.N.P.S., via Pessina, 8 – Como
- I.N.A.I.L., via Petrarca, 4 – Como

ART.34

Tutela dei lavoratori

Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza del servizio stesso da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione dell'esecuzione. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti a osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del servizio in esecuzione e quelle particolare vigenti nel luogo di esecuzione.

Nell'esecuzione del servizio che formano oggetto del presente appalto l'appaltatore si impegna ed obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo

nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e la località in cui svolgono le attività suddette.

Ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6, e dell'art. 105, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, comma 18, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, laddove occorra, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si precisa che per le Imprese che operano per la prima volta in provincia di Como, il documento attestante l'avvenuta denuncia alla Cassa Edile da presentare prima dell'inizio del servizio, deve essere quello della Cassa Edile della provincia di provenienza dell'Impresa.

Altresì si precisa che le copie dei versamenti da produrre, a decorrere dal primo S.A.L., con la periodicità sopraindicata, devono essere della Cassa Edile, di Mutualità e di Assistenza di Como.

ART.35

Prestazioni non ordinate

L'Amministrazione pagherà all'Appaltatore soltanto le prestazioni ordinate o confermate per iscritto dalla Direzione dell'esecuzione del contratto o dai Direttori Operativi, secondo quanto specificato all'art. 20. Ogni altro intervento non sarà riconosciuto o liquidato.

ART.36

Divieto di deposito nei locali comunali

E' vietato all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dal Direttore dell'esecuzione, di depositare materiali, attrezzature o arnesi di fabbrica nei fabbricati comunali non interessati dal servizio o di depositarne in quantità maggiore del necessario in quelli nei quali gli interventi vengono eseguiti.

A prestazione compiuta i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal fabbricato a cura dell'Appaltatore. L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, guasti o asportazioni del materiale depositato.

ART. 37

Inadempimento dell'esecutore

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'articolo 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti previsti.

ART.38

Conto finale

Certificato di Verifica di Conformità

Rata di saldo

I contratti pubblici di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, in base a quanto stabilito dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

La verifica di conformità (art. 102 del D.Lgs. 50/2016) si conclude non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

In alternativa il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 non oltre il termine di tre mesi dalla data del Certificato di ultimazione delle prestazioni, fatto salvo a quanto disposto dall'art. 15 comma 3 del DM 49/2018 ed s.m.i..

Non sarà possibile procedere alla redazione degli atti di cui sopra, qualora l'appaltatore non consegna al Protocollo del Comune di Como tutte le certificazioni e dichiarazioni relative alle prestazioni eseguite in appalto, come espressamente contenute negli elaborati progettuali, nelle forme e modalità ivi già previste, o come diversamente richieste dal Direttore dell'Esecuzione. Eventuali ritardi in merito alla redazione del Certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione, derivanti dalla mancata consegna della documentazione richiesta come sopra descritto, non saranno pertanto imputabili alla stazione appaltante.

Esaminati i documenti acquisiti, il Responsabile Unico del Procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del certificato di verifica di conformità ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a quindici giorni.

Firmato dall'esecutore il certificato di verifica di conformità, o scaduto il termine di cui sopra, il certificato viene confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Successivamente all'emissione del Certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Il pagamento della rata di saldo disposto previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 (l'importo di tale fideiussione è pari all'importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione; la garanzia verrà svincolata automaticamente trascorsi due anni dal rilascio della verifica di conformità (ovvero dal certificato di regolare esecuzione), non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 39

RISOLUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI E DELL'ACCORDO QUADRO

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto di servizio ed i singoli contratti attuativi ancora in essere per i lavori riconducibili alla fattispecie dell'sconto, oltre che nei casi indicati nel presente capitolato e nel contratto: nei casi di seguito specificati:

- a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- c) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- d) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.T.S., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- e) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
- f) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
- g) provvedimento definitivo, a carico dell'Aggiudicatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D. Lgs. 159/2011, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei

riguardi della Stazione Appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016;

- h) nel caso in cui, durante la vigenza del contratto d'appalto, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- i) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, del contratto d'appalto;
- j) cessione del singolo contratto attuativo;
- k) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- l) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- m) grave inadempienza, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste;
- n) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo del singolo contratto);
- o) inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione del contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- p) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- q) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro affidato;
- r) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto attuativo negativo per due volte consecutive;
- s) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo dello schema di contratto, anche se non richiamati nel presente Articolo.

Il responsabile del procedimento valuta la necessità di risoluzione nel caso di reati accertati a carico dell'appaltatore, per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo e per inadempimento di contratto.

Sarà, in particolare, ritenuta grave inadempienza contrattuale, tra le altre rilevabili, l'inottemperanza all'esecuzione di un ordine di servizio, nei tempi nello stesso stabiliti, impartito dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo, per due volte senza esito, previa messa in mora, con ulteriore ordine perentorio di ottemperanza, ferma restando l'applicazione della penale, così come meglio specificato nel precedente articolo del presente Capitolato.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia del contratto d'appalto, per l'intero importo, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il R.U.P. e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

ART. 40

SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazione e/o danneggiamento dei materiali depositati nelle aree di intervento dell'Aggiudicatario, indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni che fossero arrecati agli strumenti ed alle attività eseguite, e ciò finché non si sia proceduto alla riconsegna dei locali. I relativi risarcimenti saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ART.41

APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17, del D.M.145/2000 e l'art. 6 del DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici del contratto attuativo. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

I materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione ordinaria compresi quelli della quota Accordo Quadro di tutto il contratto d'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, alle prescrizioni del capitolato speciale e a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dal direttore dei lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del D.M. 145/2000.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Qualora il direttore dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Aggiudicatario dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a cura e a spese dello stesso Aggiudicatario.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di manutenzione possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il direttore dei lavori avrà facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere. In caso di materiali o prodotti di particolare complessità e su richiesta del direttore dei lavori, l'Aggiudicatario presenterà alla medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura per l'approvazione.

L'accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori non esenterà l'Aggiudicatario dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti tecnici del contratto attuativo; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.

Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi, ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti.

Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dal loro approvvigionamento a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione e di misurazione si fa riferimento all'elaborato NORME TECNICHE allegate al Capitolato Speciale descrittivo prestazionale.

ART. 42

VARIANTI

È fatto divieto all'Aggiudicatario di introdurre modifiche in corso di esecuzione delle opere, come previsto dalla vigente normativa in materia.

La Stazione Appaltante può ammettere variazione al contratto attuativo, nei soli casi ammessi dalla vigente normativa in materia.

Si applica l'art.149, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

In ogni caso l'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il R.U.P. abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto attuativo e non comportino a carico dell'Aggiudicatario maggiori oneri.

ART.43

REGOLARE ESECUZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE - GRATUITA MANUTENZIONE

L'Aggiudicatario dovrà in tutti modi garantire tutti i componenti installati per un minimo di 24 mesi dopo l'avvenuta installazione e ne sarà comunque garante anche dopo la

scadenza contrattuale fino al compimento del termine suddetto. Entro tale termine l'Aggiudicatario ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per effetto della cattiva qualità dei materiali o per difetto di montaggio restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera...). Al termine delle prestazioni, laddove previsto, l'Aggiudicatario è tenuto a rilasciare alla Stazione Appaltante la dichiarazione di conformità del lavoro eseguito; di tale dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia di materiali impiegati.

L'Aggiudicatario ha l'onere di riparare gratuitamente tutti i guasti dipendenti da errori di montaggio o esecuzione e di sostituire gratuitamente i materiali soggetti ad usura e consumo di sua fornitura che risultassero inadatti o difettosi secondo quanto disposto dal codice civile, artt. dal 1490 al 1495.

L'Aggiudicatario è anche tenuto a compiere gratuitamente quelle modifiche o completamenti che si dovessero rendere necessari.

Ai sensi dell' art.18, D.M. 145/2000, l'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori che il direttore lavori accerta eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto attuativo.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ART.44

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

Al termine di ogni intervento di manutenzione o per gruppi di interventi, se rientrano questi nell'ambito della manutenzione degli impianti ha l'obbligo, a propria cura e spese, della redazione della dichiarazione di rispondenza alle norme relative agli interventi eseguiti, nel rispetto del decreto 22 gennaio 2008 n. 37.

In particolare, in base alla tipologia di intervento, dovrà attestare che gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti in tutte le loro parti nel completo rispetto della normativa vigente.

La certificazione dovrà essere rilasciata da un tecnico abilitato responsabile per l'Aggiudicatario e dovrà essere controfirmata dal Direttore Tecnico (o suo delegato) dell'Aggiudicatario stesso; qualora il Direttore Tecnico abbia anche qualificazione tecnica, nel senso definito dalle vigenti norme e regolamenti, la certificazione potrà essere firmata da quest'ultimo.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

PREMESSE

L'appaltatore dovrà seguire scrupolosamente la normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 si fa particolare riferimento al titolo IV dello stesso D.Lgs. riguardante "Cantieri temporanei e mobili" che saranno attivati nel corso della esecuzione delle opere ordinate da questa Stazione Appaltante.

Tali dettami saranno scrupolosamente seguiti dall'appaltatore, qualora fossero riscontrate mancanze od irregolarità, anche su segnalazione degli organismi deputati al controllo (ATS, Ispettorato, etc..), questa Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione contrattuale in danno.

Quando i piani di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i. e successive modificazioni ed integrazioni, non siano previsti, l'appaltatore dovrà consegnare prima dell'inizio dei lavori un piano di sicurezza operativo.

Tale Piano di Sicurezza Operativo sarà consegnato dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori; sarà, inoltre, messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori, l'appaltatore affidi l'esecuzione di parte dei lavori ad una o più imprese, il responsabile dei lavori designerà il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell' art. 90, commi 3,4 e 5, del D.Lgs 81/08.

Il piano operativo di sicurezza dovrà contenere anche il programma lavori dettagliato con allegato grafico che mette in evidenza l'inizio, l'avanzamento mensile e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere.

Nel caso di violazioni la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto d'appalto in danno all'Impresa appaltatrice ai sensi della vigente normativa, previa costituzione in mora dell'Appaltatore attraverso l'intimazione di un termine non superiore a 20 giorni, per la regolarizzazione dell'omissione.

Nell'ipotesi di mancata regolarizzazione nel termine o di recidiva grave violazione alle norme sulla sicurezza la Stazione Appaltante procede alla

risoluzione del contratto per grave inadempimento, senza ulteriore contestazione.

Il Direttore Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano delle prescrizioni imposte dalla direzione lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente.

Per quanto non contemplato nel presente capo IV si rinvia al rispetto integrale delle disposizioni contenute nelle D.Lgs 50/2016 e s.m.i., D.P.R. 207/2010, per la parti ancora in vigore e D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 45**NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE**

1. L'appaltatore è obbligato al rispetto del D.Lgs. 81/08 , nello specifico, Datore di lavori ed eventuali lavoratori autonomi seguiranno i dettami degli art. 94-96 e 97, del Decreto n. 81 del 2008, ed in particolare:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti Locali di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1;

e) alla cooperazione ed al coordinamento tra datore di lavoro e lavoratori autonomi (art. 95, c.1, lettera g, del Decreto n. 81 del 2008).

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 47, oppure agli articoli 48 o 49 del presente Capitolato Speciale.

Gli interventi di manutenzione appaltati potranno interessare parti di edificio, (quali spazi comuni, facciata, copertura, aree a verde, gronde, canali di gronda e pluviali, fognature, etc.), sia in condomini misti, (pubblico-privato), che unicamente di proprietà Comunale. Nel caso di condomini misti l'Impresa esecutrice provvederà, (con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori), alla trasmissione del POS all'Amministratore condominiale in carica, che si dovrà attivare per quanto di competenza, circa le dovute avvertenze ai condomini, (tale piano dovrà contenere indicazioni sulle norme di comportamento, orario di lavoro, zone interessate dai lavori, eventuali zone precluse anche temporaneamente alla circolazione ed alla presenza di persone, pericoli per la pubblica e privata incolumità, e quant'altro); nel caso di condomini a totale proprietà pubblica la stessa Impresa provvederà a trasmettere il piano all'eventuale Responsabile dell'Autogestione, od alla Stazione Appaltante nel caso in cui l'Autogestione non fosse costituita; questi si attiveranno, rispettivamente, secondo le stesse competenze attribuite all'Amministratore condominiale. L'Impresa esecutrice dovrà comunque garantire, durante il corso dei lavori, la sicurezza di cose e persone terze all'opera medesima, (condomini, passanti, veicoli in genere, operatori di servizi e quant'altro). L'Impresa al termine di ogni turno di lavoro dovrà provvedere alla pulizia delle parti comuni ed alla messa in sicurezza di tutte le parti interessate direttamente od indirettamente dall'intervento.

ART. 46

ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm. e ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle attività previste nelle sedi oggetto degli interventi di manutenzione.
2. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva quanto prescritto nell'allegato XVII del più volte citato D.lgs. 81/08 e quanto di seguito indicato:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il DUVRI prodotto secondo le modalità previste dalla legge;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
3. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c) il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolo.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e);
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui al Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Codice dei Contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui al Codice dei Contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario ai sensi del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che potrebbero prestare la loro opera in cantiere, limitatamente alle prescrizioni attribuite loro dal D.Lgs 81/08.
5. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo "OSSERVANZA DI EVENTUALI PIANI DI SICUREZZA ", l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

6. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 47

OSSERVANZA DI EVENTUALI PIANI DI SICUREZZA

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e Capo II, dalla Sezione II alla Sezione VIII

Art. 48

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Ove occorra, tale piano operativo sarà da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, **con riferimento allo specifico cantiere** e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008

Art. 49**ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PROGRAMMA DEI LAVORI
NELL'ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI**

Si applica il D.Lgs 81/08 con le seguenti procedure:

- 1) Attività lavorative non ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei e mobili" di cui al D.Lgs. 81/08, secondo le attuali disposizioni e sino ad ogni successiva modifica al T.U. in particolare secondo le disposizioni dell'articolo 88 comma 2 lettera g bis) del T.U., per cui non sono da ritenere cantieri i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all' ALLEGATO X (opere di Ingegneria civile) per le quali si applica l'art. 26, del T.U. "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" per le quali il Datore di lavoro trasmette all'appaltatore il DUVRI, il quale lo deve aggiornare con le proprie valutazioni ed analisi dei rischi ritornandolo con il proprio DVR prima dell'inizio lavori al responsabile della sicurezza.
- 2) Attività lavorative ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei e mobili" di cui al D.Lgs. 81/08, secondo le attuali disposizioni e sino ad ogni successiva modifica al T.U. in particolare con la presenza di unica impresa (nessun autonomo o subappaltatore) per cui, ai sensi del art. 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 l'impresa appaltatrice deve redigere il PSS (Piano Sostitutivo della Sicurezza) oltre al POS;
- 3) Attività lavorative ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei e mobili" di cui al D.Lgs. 81/08, secondo le attuali disposizioni e sino ad ogni successiva modifica al T.U. in particolare con la presenza di più imprese anche subappaltatrici, la committenza deve nominare un CSP (coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione) che deve predisporre un PSC prima dell'inizio lavori, e di un CSE (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) che in caso si ricada nel comma 5, dell'art. 90, del T.U. redige il PSC, oltre a svolgere tutte le attività previste nell'art. 92, del T.U.; l'impresa affidataria ricevuto il PSC provvede a redigere il proprio POS aggiornandolo ai contenuti del PSC e ritrasmetterlo alla stazione appaltante.

L'impresa affidataria, in caso di subappalti ad imprese esecutrici, scambia i documenti della sicurezza ai sensi dei commi 2 e 3, dell'art. 101, del T.U.

Pertanto a seguito dell'Aggiudicazione del contratto d'appalto, prima della stipula dei singoli contratti attuativi o della sottoscrizione della consegna dei lavori, verrà individuata la procedura a cui ci si dovrà attenere per la gestione della sicurezza in cantiere e l'Aggiudicatario dovrà prendere poi contatti con il Responsabile della Sicurezza e/o Coordinatore della Sicurezza specificamente nominato dalla Stazione Appaltante, per la trasmissione e lo scambio dei documenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (DUVRI, DVR) o per quelli previsti nel Titolo IV dello stesso decreto (PSS, PSC, POS) e quindi essere informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dalla Stazione Appaltante.

L'adempimento di tutti gli obblighi ai fini della sicurezza dovrà essere documentato da apposito verbale, redatto a cura del D.L. o, se del caso, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, da allegare alla documentazione del contratto attuativo, quale parte integrante dello stesso. In generale, trattandosi di interventi di manutenzione, l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro in caso di procedura ex art. 26 del D.Lgs. 81/08, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dalla Stazione Appaltante, così come per la gestione con PSC.

In caso di tre inadempienze connesse alla sicurezza nei cantieri, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto d'appalto ed incamerare la cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali in carico all'Aggiudicatario.

CAPO IV DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 50 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto del singolo contratto attuativo nel rispetto delle disposizioni e delle modalità indicate all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi del presente articolo del capitolato speciale descrittivo prestazionale, il Subappalto è ammesso esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi, altrimenti definiti esecutivi.

Si precisa che non potrà essere assunta a motivi di ritardo per l'esecuzione dei lavori, riferiti ai singoli contratti attuativi, o di sospensione degli stessi, la pendenza di autorizzazione al subappalto.

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'operatore economico aggiudicatario del contratto d'appalto, a norma del comma 4 dell'art. 105, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, a tal fine dovranno essere presentate le



Settore Opere Pubbliche

autocertificazioni dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 riferiti al subappaltatore.

CAPO V

CONTROVERSIE - ESECUZIONE D'UFFICIO MANODOPERA

Art. 51

CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie, qualora non si raggiunga l'accordo bonario di cui all'art. 205, si applicheranno gli artt. 208 e seguenti, del D.lgs.n.50/2016 per la definizione delle controversie.

È esclusa la competenza arbitrale

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 52

RECESSO

La Stazione Appaltante ha facoltà, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, di presentare istanza di recesso qualora l'avvio della prestazione avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante stessa.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 92, comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante può non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.

La Stazione appaltante si riserva, inoltre, il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Art. 53

ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art.108 D.Lgs. n.50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss. mm., la Stazione Appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Art. 54

DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dai singoli contratti attuativi.

Qualora si verificano danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al R.U.P., per il tramite del Direttore dei Lavori, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il R.U.P. provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

L'esecutore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisori e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Saranno, pertanto, considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia alle scarpate dei tagli e rilevati, né gli interramenti delle cunette, dovendo l'appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

Art. 55

CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'appaltatore ed i subappaltatori sono tenuti all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per

gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, trattenendo le somme dovute dai certificati di pagamento.

3. In ogni momento il Direttore dei Servizi e quello dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore copia del libro unico del lavoro (o mod. UNILAV) di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore, (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari

e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

L'Impresa e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno inoltrare alla Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione propria attestante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali – inclusa la Cassa Edile – Assicurativi ed Infortunistici.

Si precisa che per le Imprese che operano per la prima volta in provincia di Como, il documento attestante l'avvenuta denuncia alla Cassa Edile da presentare prima dell'inizio dei lavori, deve essere quello della Cassa Edile della provincia di provenienza dell'Impresa.

Altresì si precisa che le copie dei versamenti da produrre, a decorrere dal primo S.A.L., con la periodicità sopraindicata, devono essere della Cassa Edile, di Mutualità e di Assistenza di Como.

Art. 56

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula dei singoli contratti attuativi, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC in corso di validità.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore trasmetta tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e dell'articolo 31 comma 3 della legge 98/2013, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti.

4. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

Art. 57

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, ancor che, l'Impresa non appartenga all'Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi.

Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40, del D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. L'impresa si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.

Le Autorità presso le quale possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore, nella località in cui devono essere eseguiti i lavori e applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto sono le seguenti:

- Cassa Edile di Como, via A. Diaz, 26 – Como
- Direzione provinciale del Lavoro, via Bellinzona, 111 – Como
- I.N.P.S., via Pessina, 8 – Como
- I.N.A.I.L., via Petrarca, 4 – Como

CAPO VI DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 58 ANTICIPAZIONI

Si applica quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in relazione al valore di ogni singolo contratto attuativo.

Su tale contratto attuativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata a specifica richiesta accompagnata dalla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 59 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

Poiché si tratta di appalto aggiudicato mediante criterio del minor prezzo sul computo metrico parte servizio e manutenzione MCS, oltrechè sugli elenchi prezzi posti a base

di gara, i prezzi unitari contrattuali in base ai quali, dopo deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i servizi e/o lavori appaltati a misura e le somministrazioni in economia, sono i prezzi degli elenchi indicati all'art. 3 del presente capitolato "VALORE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO", ribassati in base all'offerta percentuale dell'appaltatore, oltre gli oneri della sicurezza non assoggettati al ribasso.

I prezzi comprendono, oltre agli oneri per la sicurezza, quanto disposto dall'art. 32 comma 4 del D.P.R. 207/2010

I prezzi sopra indicati si intendono accettati dall'Appaltatore in base a conteggi di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dai suddetti elenchi o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal prezzo di cui all'articolo 32, comma 1 D.P.R. 207/2010;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta offerto.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Fermo restando quando stabilito dal presente articolo, si stabilisce che, per i prezzi non contemplati negli elenchi e nei prezziari indicati all'art. 3 del presente capitolato speciale, l'appaltatore è tenuto a fornire alla D.L. tutti gli elementi utili a formulare il nuovo prezzo e a verificarne la congruità (ad esempio listini, ricevute, prezzi, fatture, ecc.).

I prezzi s'intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi quanto in complesso la Stazione Appaltante s'impegna a pagare, senza che possano essere presi in considerazione oneri addizionali diretti o indiretti (es. trasporti, tasse, movimentazione, utili, attrezzature, diritti di chiamata, diritti per ripetuti sopralluoghi, etc.).

Tutti i prezzi, come sin qui indicato, comprendono:

e) *Mano d'opera.* – Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato senza compenso alcuno a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Si precisa che nessuna maggiorazione è prevista per attività eseguite oltre il normale orario di lavoro, durante il periodo estivo del mese di agosto.

f) *Noleggi.* – Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese del trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto solamente per motivato e giustificato impiego e per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per il trasporto della manovalanza e per qualsiasi altra causa o perditempo.

g) *Materiali a piè d'opera o in cantiere.* – Ogni spesa per gli approvvigionamenti, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc..., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro.

Art. 60

Rendiconto delle prestazioni eseguite

Rispetto dell'importo contrattuale

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere agli Uffici della Direzione dell'Esecuzione **entro 15 giorni dal compimento del semestre di esecuzione delle attività manutentive e di MCS**, le notazioni contabili dei servizi eseguiti corredate da tutti gli elementi per le necessarie valutazioni (rapporti d'intervento, schede manutentive, database con record interventi, ecc.).

Sarà cura dell'ufficio di Direzione dell'Esecuzione verificare in contraddittorio le notazioni contabili e validarle ai fini della loro formalizzazione preordinata alla liquidazione.

I rendiconti dovranno obbligatoriamente contenere le descrizioni dettagliate di tutti gli interventi eseguiti con riferimento agli ordini ricevuti, i riferimenti ai codici degli articoli dell'elenco prezzi unitari, codici ed indirizzo impianti, i quantitativi delle maestranze impiegate con evidenziati i nominativi e le relative qualifiche, dei mezzi d'opera, noli e dei materiali impiegati, oltre agli sviluppi dei relativi conteggi economici.

La situazione contabile degli interventi eseguiti deve essere tenuta costantemente aggiornata in contraddittorio tra appaltatore e Direzione dell'Esecuzione allo scopo di conoscerne sempre l'importo aggiornato in tempo reale.

Non potrà essere riconosciuta al mese, per ogni impianto di sollevamento, più di una prestazione a canone individuata per tipologia di impianto nell'elenco prezzi di cui al presente capitolato, ed in ogni caso secondo la computazione individuata nel computo metrico dei servizi allegato al presente, o stabilita in corso di servizio a seguito modifiche del Direttore del Servizio (secondo cadenze stabilite una visita di controllo ordinario o semestrale ogni mese, una visita ordinaria o semestrale ogni tre mesi, una visita ordinaria o semestrale ogni sei mesi oltre a chiamate per interventi urgenti o di

emergenza secondo art. 1), oltrechè intercorrere tra una visita-verifica ordinaria e la successiva almeno 30 giorni.

Qualora nel corso del servizio, l'Appaltatore rilevasse l'approssimarsi del raggiungimento dell'importo netto contrattuale è tenuto ad allertare tempestivamente la Direzione dell'Esecuzione, che provvederà o a disporre la prosecuzione dei servizi già impartiti (previa verifica degli impegni economici da assumere) oppure l'interruzione di ogni intervento che ecceda da detto importo. Pertanto, si ribadisce, che l'appaltatore non è autorizzato ad eseguire servizi oltre l'importo contrattuale, salvo diversa disposizione specifica.

Entro il limite del quinto d'obbligo, L'Appaltatore dovrà eseguire interventi oltre l'importo contrattuale esclusivamente se autorizzati dal Direttore dell'Esecuzione del contratto con relativo Ordine di Servizio, (nel rispetto delle procedure previste per l'autorizzazione degli incrementi economici sugli importi contrattuali, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria) trasmettendo tempestivamente le relative note contabili.

In caso di mancata comunicazione nei termini e modalità sopra descritte, si procederà alla compilazione d'ufficio delle notazioni contabili.

La tariffa oraria applicata sarà quella riferita alla qualifica dell'operaio desumibile dal libro matricola.

Nell'eventualità che nell'ordine di servizio, vengano specificate tipologia e qualifica delle maestranze, oltre ad essere individuati con precisione specifici mezzi d'opera, e che, successivamente, l'appaltatore disattenda arbitrariamente, senza alcuna motivazione plausibile, le predette specifiche operative, l'intervento verrà contabilizzato sulla base delle condizioni economiche indicate nell'ordine di servizio, qualora queste risultino più vantaggiose per l'Amministrazione Comunale.

Per la rendicontazione dei singoli contratti attuativi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria si applicano le disposizioni di contabilità dei lavori secondo disposti del DM 49/2018 ed s.m.i.

Art. 61

PAGAMENTI

Col presupposto che i rendiconti delle prestazioni di MCS eseguite vengano regolarmente trasmessi alla Direzione Dell'Esecuzione nei termini e modalità stabiliti dal precedente articolo "Rendiconto delle prestazioni eseguite", **l'Appaltatore avrà diritto ai pagamenti ogni 6 (se) mesi, qualunque sia il suo credito, al netto del ribasso contrattuale.**

I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

È facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Il pagamento delle prestazioni potrà avvenire solo successivamente alla conferma di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti Previdenziali ed Assicurativi (vedi procedura DURC) richiesta dalla Stazione Appaltante.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di conferma di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti Previdenziali ed Assicurativi (vedi procedura DURC artt. 30 e 105 del D.Lgs. 50/2016 richiesta dalla Stazione Appaltante).

Ai sensi dell'art 30, comma 5, e dell'art 105, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Nel caso il pagamento comprenda esecuzioni di prestazioni in sub-appalto, lo stesso verrà liquidato, previa presentazione delle copie delle fatture quietanziate relative ai pagamenti precedenti.

Nella contabilizzazione e liquidazione delle prestazioni eseguite si dovrà avere cura di prevedere la rata di saldo nella misura non inferiore al 10% del valore dell'appalto.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi.

Dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, dell'anzidetto art. 3, e, contemporaneamente, dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tutte le transazioni devono essere eseguite avvalendosi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In ogni caso, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'irrogazione di specifiche sanzioni, previste dall'art. 6 della stessa Legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi.

Per i contratti attuativi comprendenti gli interventi di manutenzione straordinaria, si stabiliscono le seguenti modalità di pagamento:

- Per i contratti attuativi relativi ad appalti di importo superiore a € 5.000 e per i quali è prevista una durata delle prestazioni ivi dedotte superiore a 30 giorni il pagamento avverrà con almeno uno stato di avanzamento lavori intermedio (SAL), secondo disposti di gestione della contabilità di cui al DM. 49/2018 ed s.m.i.;
- Per i contratti attuativi relativi ad appalti di importo pari o inferiore ad € 5.000 e per i quali è prevista una durata delle prestazioni ivi dedotte inferiore o pari a 30 giorni il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori.

Art. 62**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto entro 3 mesi dal termine dell'intervento del singolo contratto attuativo.

Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.M. 49/2018.

Non sarà possibile procedere alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o apposizione del visto di cui sopra, qualora l'Appaltatore non consegna tutte le eventuali certificazioni e dichiarazioni relative ai lavori previsti ed eseguiti nei contratti attuativi, come espressamente contenute negli elaborati progettuali, nelle forme e modalità ivi già previste, o come diversamente richieste dal Direttore Lavori. Ogni documentazione dovrà essere consegnata anche in formato digitale. Eventuali ritardi in merito alla redazione del Certificato di regolare esecuzione, derivanti dalla mancata consegna della documentazione richiesta come sopra descritto, non saranno pertanto imputabili alla Stazione Appaltante.

Sino a che non sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'aggiudicatario.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione l'emissione del certificato di regolare esecuzione, e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del codice civile, l'aggiudicatario è garante degli interventi delle opere eseguiti; dovrà quindi garantire le sostituzioni e i ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'aggiudicatario, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni rese necessarie senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei lavori.

Ove però l'aggiudicatario non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'aggiudicatario stesso.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.

Art. 63

RITARDI NEI PAGAMENTI

Gli interessi per ritardato pagamento verranno computati e corrisposti secondo la normativa vigente.

Art. 64

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1) Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto attuativo oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.

2) Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3) I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi,

possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4) Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG comunicati dalla Stazione Appaltante.

5) Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6) I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7) Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

CAPO VII

ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 65

INTERFACCIA OPERATIVA SOFTWARE CON L'UFFICIO DELLA D.L.

L'Appaltatore, nell'esercizio dell'attività relative ai seguenti tipi e sottotipi di interventi,

Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva

Sottotipo: lavori di pronto intervento

Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti

Tipo: manutenzione programmata o preventiva, predittiva e manutenzione migliorativa (straordinaria)

Sottotipo: manutenzione programmata o preventiva

Sottotipo: manutenzione predittiva e migliorativa (straordinaria) [con esclusione della manutenzione migliorativa (straordinaria)]

al fine di garantire la massima snellezza dei rapporti con la Stazione Appaltante, è tenuto ad utilizzare il software web della Stazione Appaltante collegato al server comunale, attraverso propria attrezzatura informatica, i cui prerequisiti sono dettagliati di seguito, collegandosi via web al server comunale. Tramite il predetto programma l'Appaltatore potrà comunicare con l'ufficio di direzione lavori e precompilare i brogliacci contabili.

Attraverso tale sistema verranno inviati ordini di servizio da parte dell'ufficio di direzione lavori, la relativa risposta da parte dell'appaltatore in ordine alla programmazione degli interventi nonché la predisposizione delle annotazioni contabili. Eventualmente, in caso di problematiche tecniche acclerate, dipendenti dalla Stazione Appaltante, anche tramite l'utilizzo di programmi informatici diversi, condivisi con la stessa Stazione Appaltante.

Le modalità di gestione del sistema di comunicazione e notazione contabile di cui sopra saranno oggetto di apposito protocollo d'uso rilasciato allo stesso appaltatore da parte del direttore dei lavori o della società di software all'uopo incaricata dalla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla consegna dei lavori.

L'eventuale necessaria formazione di personale dell'appaltatore per il corretto uso del sistema è totalmente a carico dell'appaltatore.

I requisiti dell'attrezzatura informatica propria dell'appaltatore, per l'accesso e l'utilizzo del sistema dovranno essere:

Sistema operativo Windows 10 o successivi;

Browser Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiore;

Connettività minima: ADSL (dimensionamento consigliato 2 Mega Bit, con minimo garantito di 500Kb;

L'impresa collegandosi, tramite il client, al server della Stazione Appaltante avrà accesso ad una maschera dove visualizzerà tutti gli ordini di lavoro ad essa assegnati nel tempo.

Tale maschera evidenzierà se l'ordine di lavoro è già stato eseguito, i tempi previsti per la realizzazione e la priorità.

Art. 66

VISITE AGLI STABILI

A richiesta della D.L. e con l'assistenza di un funzionario dell'U.T.C. l'Appaltatore, senza compenso alcuno, dovrà prestarsi a tutte le visite negli stabili, occorrenti per accertare lo stato di sicurezza e le necessarie riparazioni.

Indipendentemente da quanto stabilito al precedente capoverso, l'Appaltatore, in qualsiasi momento venisse a conoscenza di danni o di pericoli che si fossero verificati negli stabili compresi nel proprio appalto, dovrà darne immediata notizia alla D.L.

Art. 67

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui all'art.16 del Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., al regolamento generale ed altri specificati nel presente

Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti;

- a) l'affidamento per tutta la durata dei lavori della Direzione dei cantieri relativi ad ogni contratto attuativo ed al servizio di reperibilità, a tecnico abilitato, regolarmente iscritto nel relativo Albo Professionale con provata esperienza nella conduzione di lavori analoghi per tipo e dimensione a quelli in oggetto del presente appalto;
- b) la dotazione di mezzi di trasporto per il trasloco degli operai e dei materiali e mezzi d'opera nelle singole località di impiego;
- c) la dotazione di tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere;
- d) garantire la reperibilità delle maestranze con adeguati mezzi d'opera secondo quanto stabilito dal presente capitolato;
- e) gli oneri di trasferta degli operai;
- f) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; a tale scopo esso dovrà adeguatamente assicurarsi ai sensi capo III del presente capitolato speciale "CAUZIONI E GARANZIE";
- g) dotare di tesserino di riconoscimento, con le medesime modalità di cui alla L. 248/06, art. 36bis, comma 3, ogni persona facente capo all'Appaltatore (maestranze, tecnici specializzati, rappresentanti, ecc) che accederà alle strutture oggetto dell'appalto, sia all'interno di esse, sia negli spazi esterni;
- h) la messa a completa disposizione della D.L. di un caposquadra o un assistente per ogni incombenza necessaria a visite, sopralluoghi, misurazioni, controlli vari, ecc. nonché al controllo giornaliero e stesura dei documenti di contabilità quali: giornalieri, liste in economia, e quanto altro necessario con accollo del relativo onere economico derivante;
- i) l'ottenimento dei permessi a cura e spese dell'appaltatore per l'occupazione provvisoria del suolo pubblico con piattaforme, ponteggi e la formazione delle conseguenti opere provvisorie che verranno prescritte dal Comune, quali banchine, passerelle, recinzioni, protezioni e segnalazioni luminose a cartelli, ecc.;

- j) le spese per segnaletica di deviazione del traffico e le segnalazioni richieste dalla Stazione Appaltante, per mantenere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade ed aree in qualsiasi modo interessate dai lavori, il tutto secondo i tipi del Nuovo Codice della Strada;
- k) le opere provvisorie per garantire l'agibilità alle strutture comunali e l'incolumità, per tutta la durata dei lavori, delle persone;
- l) l'approntamento e manutenzione della recinzione del cantiere, compresi i necessari cartelli di avviso, lumi per segnali notturni nei punti prescritti e quant'altro potrà occorrere a scopo di sicurezza e venisse particolarmente indicato dalla Direzione Lavori;
- m) la costruzione entro i cortili di idoneo recinto atto a contenere gli impianti per l'esecuzione delle opere e il deposito dei materiali;
- n) la fornitura, ove previsto, di robusti cartelli, riportanti il testo prescritto dalla Direzione Lavori, aggiornato periodicamente;
- o) le spese per l'eventuale installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza dei locali o baracche ad uso ufficio, arredati, riscaldati, illuminati e dotati di impianto telefonico. La fornitura di acqua potabile per gli operai;
- p) la formazione, il mantenimento e la conservazione del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, in relazione all'entità dell'opera con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori, compresi gli allacciamenti tecnologici dello stesso;
- q) l'isolamento delle linee elettriche e telefoniche;
- r) gli allacciamenti provvisori ai servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori. Tutte le spese, comprese quelle necessarie alle utenze ed ai consumi dipendenti dai predetti servizi, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa. L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle relative spese, l'uso dei predetti servizi alle altre imprese che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante;
- s) l'accesso al personale di qualunque altra ditta alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto e l'uso dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la

Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte. L'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;

- t) la ricezione, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere (o a piè d'opera secondo le disposizioni della Direzione Lavori), la conservazione e custodia dei materiali e approvvigionamenti eseguiti da altre Imprese per conto della Stazione Appaltante ed escluse dall'appalto; i danni che dovessero derivarne ai materiali, agli approvvigionamenti ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno dallo stesso essere riparati a totali sue cure e spese;
- u) i provvedimenti necessari affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori. In particolare l'Appaltatore dovrà considerare che le opere oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite senza sospendere le attività in corso negli edifici. L'Appaltatore dovrà, pertanto garantire sia l'incolumità degli utenti, sia il normale svolgimento delle attività lavorative;
- v) l'eventuale guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere, di tutti i materiali esistenti e di tutte le opere eseguite sia di proprietà della Stazione Appaltante sia della Impresa appaltatrice, fino alla consegna dell'intera opera alla Stazione Appaltante stessa, saranno quindi a suo carico, come del resto i rifacimenti e gli indennizzi relativi. La Stazione Appaltante potrà richiedere che il Personale abbia la qualifica di "guardia particolare giurata" prevista art. 22 Legge 646/82;
- w) la protezione degli infissi, griglie, antine, barriere balconi con materiale idoneo, cosicché alla fine dei lavori presentino l'aspetto e la pulizia originali;
- x) la formazione di campionature e saggi dove occorrenti;
- y) il completo sgombero, con le dovute cautele, delle località interessate dai lavori, dai materiali di risulta (quali: materiali aridi, legname, masserizie, immondizie varie, ecc.), nonché da ogni altro materiale e mezzi d'opera di sua proprietà da conferire presso le discariche autorizzate e comunque rispettando le norme in vigore;
- z) lo smaltimento di fanghi e liquami di risulta dalla pulizia delle fosse biologiche, pozzi perdenti, rete fognaria, ecc. in depuratori autorizzati dalle competenti autorità e comunque rispettando le norme in vigore;

- aa) la manodopera, gli attrezzi, i macchinari, gli strumenti e i materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, prove di carico, picchettazioni, apposizioni dei capisaldi, ecc., relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudazione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all'approvazione del collaudo. L'idonea protezione dei marmi, delle pietre naturali ed artificiali, sia in lastre che in blocchi, dei cementi armati a vista, dei rivestimenti, delle pavimentazioni, degli infissi, di qualsiasi specie, degli apparecchi igienico sanitari, delle rubinetterie e degli accessori, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché a richiesta della Direzione Lavori la rimozione temporanea di dette protezioni ed il loro ripristino;
- bb) le spese per esperienze, sopralluoghi con tecnici e relativi assaggi e prelevamenti di campionature ed invio dei materiali agli Istituti autorizzati di prova;
- cc) le opere e le spese occorrenti per eseguire tutte quelle prove di laboratorio e in sito da impiegarsi, che la Direzione dei Lavori credesse opportuno - nei limiti delle disposizioni di Legge - da effettuarsi presso gli Istituti da essa indicati, in relazione a quanto precedentemente prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma del D.L. e dell'aggiudicatario nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- dd) le prove di carico e verifiche delle varie opere oggetto di appalto che venissero ordinate dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore anche in corso d'opera e secondo le normative vigenti, opere provvisoriale, maestranze, ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e nel tipo che saranno richiesti dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore, comunque occorrenti per l'esecuzione delle prove e verifiche fino al collaudo definitivo;
- ee) i movimenti di terra, l'idonea predisposizione del luogo d'intervento, in relazione alla natura ed all'entità delle opere da eseguire, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido stucco. La pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito

e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o di terzi, fino al collaudo.

Il mantenimento della continuità degli scolli delle acque;

ff) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

gg) gli oneri necessari, prima di effettuare scavi di qualsiasi genere e per qualsiasi fine, anche se specificatamente od autorizzati dal D.L. per accertare che nel sottosuolo interessato dallo scavo non si trovino servizi di qualsiasi genere, come elettrodotti, acquedotti, oleodotti, linee per telecomunicazioni e simili. Qualora risulti accertata la presenza di uno o più servizi nella zona di scavo o anche solo in prossimità dello stesso, l'appaltatore dovrà provvedere, a proprie cure e spese, previa diretta intesa con l'Ente proprietario, alla ricerca dell'esatta ubicazione mediante saggi da eseguire seguendo le istruzioni dell'ente proprietario, annotando su apposita planimetria le misure di riferimento rispetto alle opere da eseguire. Le predette operazioni saranno a carico dell'appaltatore salvo i casi in cui i servizi stessi, interferendo con le opere da eseguire, dovranno essere spostati, anche solo provvisoriamente, nei quali casi gli oneri per la ricerca, come anche quelli dello spostamento faranno carico alla Stazione Appaltante, compensando l'appaltatore per le sue prestazioni a norma del presente capitolato.

hh) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti di autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni utilizzati ne fossero gravati

ii) le spese per l'esecuzione e consegna di fotografie attinenti al lavoro in corso nei vari periodi dell'esecuzione dei lavori, in quantità e dimensioni di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori;

jj) la trasmissione alla Direzione Lavori della dichiarazione di conformità delle opere impiantistiche di cui al decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni (ex legge 46/90);

kk) le spese per l'approntamento di quanto necessario per le denunce le autorizzazioni ecc., per le opere in cemento armato e metalliche e per le opere in muratura nel rispetto delle leggi e regolamenti Nazionali e Regionali.

Art. 68

OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è inoltre contrattualmente obbligato:

1. A trasmettere alla Direzione Lavori le documentazioni prescritte dall'Art. 19, del presente Capitolato speciale, *OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DEI LAVORI*, in particolare quanto previsto al punto 3) copia del libro unico del lavoro (o mod. UNILAV).
2. A rendicontare gli interventi eseguiti all'interno dei contratti attuativi aventi ad oggetto i tipi e sottotipi di cui all'art. 23, stipulato nell'ambito del Contratto d'Appalto, mediante l'utilizzo del software web della Stazione Appaltante collegato al server comunale. Eventualmente, in caso di problematiche tecniche acclerate, dipendenti dalla Stazione Appaltante, anche tramite l'utilizzo di programmi informatici diversi, condivisi con la stessa Stazione Appaltante.
3. A precompilare, sulla base dell'elenco prezzi a base di contratto, i brogliacci contenenti le notazioni contabili dei lavori eseguiti, corredate da tutti gli elementi, per le necessarie valutazioni in contraddittorio con la D.L., con cadenza almeno settimanale.

La mancata ottemperanza da parte dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

4. Ad intervenire nelle misurazioni, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti.
5. A firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi.
6. A consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura (*Art. 14, comma 1, lett. b, del D.M. 49/2018 <Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto>*).

7. Ad uniformarsi ai contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici, adottato dal Comune di Como (DM n° 62 del 16/04/2013), e per esso anche i subappaltatori e le maestranze.
 8. Ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge in materia previdenziale per i dipendenti ed, in particolare a quanto disposto anche nel presente capitolato.
 9. Ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto, in materia di assunzione della mano d'opera in generale.
 10. Ad osservare e rispettare le "Norme di Prevenzione degli Infortuni sul lavoro nelle costruzioni" riportate nel DLgs 81/08 e supplementi e successive disposizioni legislative.
 11. Ad adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e alla sorveglianza da parte della Stazione Appaltante, i cui compiti sono quelli stabiliti dalle norme vigenti.
 12. Ad adempiere a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, adeguando il cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
 13. A comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando comunque sollevata ed indenne la Stazione Appaltante; il personale incaricato da questa Amministrazione ha esclusivamente il compito di controllare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.
- Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'importo dell'appalto; lo stesso dicasi per periodi di ferie o di infortunio che si intendono compensati con prezzi stessi e si intendono soggetti ai soli oneri del pagamento premio Assicurazioni infortuni, qualsiasi altro onere escluso.

Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto e rimanendo questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o ritardo di tale pagamento da parte dell'appaltatore, esso sarà fatto d'ufficio e la Stazione Appaltante tratterrà la spesa sostenuta sul 1° SAL utile. Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti debba provvedere la Stazione Appaltante. Tale penale sarà ridotta del 5% se l'appaltatore ottempererà l'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica

Art. 69

FORNITORI DIRETTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Su richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve mettere a disposizione dei Fornitori diretti della Stazione Appaltante le sue installazioni di cantiere per tutto il tempo durante il quale egli ne fa uso, a condizione che i suoi lavori non ne siano intralciati, fermo restando il rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. 81/08 in materia di interferenze (PSC/DUVRI).

L'appaltatore ha diritto ad una retribuzione per le spese di esercizio e di manutenzione che ne derivano.

Le installazioni di cantiere utilizzate non possono essere completate o modificate senza il consenso dell'Appaltatore, che ha il diritto all'indennizzo per eventuali spese supplementari.

Gli eventuali ponteggi possono essere utilizzati gratuitamente dai predetti fornitori che però sono responsabili dei danni provocati dall'utilizzazione inopportuna e della loro manutenzione.

I ponteggi possono essere completati o modificati solo con il consenso dell'Appaltatore e della Direzione dei Lavori; pregiudizi derivanti all'Appaltatore devono essere indennizzati.

Si applica il D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Art. 70

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione.

L'Appaltatore è l'unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni a persone e a cose che dovessero verificarsi per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, qualunque ne sia la natura e causa. Terrà pertanto completamente sollevata la Stazione Appaltante e la Direzione dei Lavori da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

La presenza sul luogo della Direzione dei Lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669, del Codice Civile.

In particolare, compete esclusivamente all'Appaltatore ed al Direttore di Cantiere ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
- le opere provvisorie, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

CAPO VIII

NORME FINALI E DI CHIUSURA

Art. 71

Risoluzione del contratto

Il responsabile del procedimento valuta la necessità di risoluzione nel caso di reati accertati a carico dell'appaltatore, nonché per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo del contratto.

Sarà, in particolare, ritenuta grave inadempienza contrattuale, tra le altre rilevabili, l'inottemperanza all'esecuzione di un ordine di servizio, nei tempi nello stesso stabiliti, impartito dal Direttore dell'esecuzione o dal Direttore Operativo, per due volte senza esito, previa messa in mora, con ulteriore ordine perentorio di ottemperanza, ferma restando l'applicazione della penale, così come meglio specificato dal relativo articolo del presente Capitolato descrittivo e prestazionale.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, si riserva in caso di fallimento o risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, d'interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta

Il contratto verrà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in base a quanto disposto dalla L. 136/2010 e smi.

Il Contratto verrà altresì, risolto:

- previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, sino state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni;
- previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore

economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.p, 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Art. 72

Recesso dal contratto

L'amministrazione ha diritto di recedere dal contratto secondo quanto stabilito dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Amministrazione di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

L'Amministrazione in caso di negligenza o di imperizia nell'esecuzione del servizio o quando venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita ovvero qualora non vengano applicate integralmente o correttamente le previsioni del presente Capitolato in materia di sicurezza, previdenza ed assicurazioni obbligatorie, ha il diritto di rescindere il contratto d'appalto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate. Pronunciata la rescissione del contratto, l'Amministrazione procede alla liquidazione delle attività regolarmente eseguiti, addebitando all'appaltatore, anche mediante compensazione, il maggiore importo derivante dalla stipulazione di nuovo contratto per l'ultimazione dell'opera, fatti salvi eventuali maggiori danni.

Art. 73

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano gli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 74

Transazione e arbitrato

Le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici possono essere risolte mediante transazione o arbitrato ai sensi degli artt. 208 e 209 del D.Lgs. 50/2016;

Art. 75**Controversie**

Ove non si proceda alla transazione, all'arbitrato o all'accordo bonario e vengono, conseguentemente, confermate le riserve, la definizione delle controversie è regolata dalla Parte VI- Titolo I contenzioso – capo I del D.Lgs. 50/2016;

Art. 76**RINVENIMENTI**

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico, di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il rinvenimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante; quindi i materiali rinvenuti depositati negli uffici della direzione lavori, salvo diversa indicazione della stessa D.L., la quale redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 77**DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI COMUNALI**

E' vietato all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dal Direttore dei Lavori, di depositare materiali, attrezzature o arnesi di fabbrica nei fabbricati comunali non interessati da lavori o di depositarne in quantità maggiore del necessario in quelli nei quali gli interventi vengono eseguiti.

Ad opera compiuta i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal fabbricato a cura dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, guasti o asportazioni del materiale depositato

Art. 78

RAPPORTI CON GLI ENTI

Prima di dare inizio a eventuali lavori di attraversamento e/o sistemazione di strade esistenti, l'aggiudicatario è tenuto ad informarsi presso gli Enti proprietari delle strade interessate dall'esecuzione delle opere (compartimento dell'A.N.A.S., Province, Comuni, Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadano le opere esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).

In caso affermativo l'aggiudicatario dovrà comunicare agli enti proprietari di dette infrastrutture (SOLE -ENEL, TELECOM, ACSM, ecc.) la data presumibile della esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle accennate opere.

Il maggiore onere al quale l'appaltatore dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unico responsabile rimane l'appaltatore, rimanendo del tutto estranea la Stazione Appaltante da qualsiasi vertenza giudiziaria.

Art. 79

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016: ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Como, ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679 è l'Avv. Lorenzo Tamos: e-mail lorenzo.tamos@avvocatinteam.com.

Ulteriori informazioni relative al trattamento ovvero ai diritti dell'interessato sono consultabili sull'Allegato 8.

Art. 80

FORMA CONTRATTUALE - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Il Contratto d'Appalto quadro viene stipulato con scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ed s.m.i..

I singoli contratti attuativi saranno stipulati mediante lettera commerciale.

Saranno a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

- a) Le spese contrattuali del contratto d'appalto.
- b) Le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del Contratto d'Appalto.
- c) A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi di manutenzione oggetto del contratto di appalto.
- c) In relazione ai contratti attuativi le relative spese di eventuale registrazione sono a carico del richiedente.

Art. 81

NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non specificatamente regolato dal presente capitolato si applicheranno le norme del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del Capitolato Generale d'appalto e del D.P.R.207/2010, nelle parti in vigore, nonché tutta la normativa di settore applicabile.



Settore Opere Pubbliche